

Prot. N. ACIU.2006. 356
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 05/05/2006

- All' AGEA
- Ufficio Monocratico
- Area Controlli
- Area Autorizzazione Pagamenti
SEDE
- All' Organismo pagatore della Regione Veneto - **AVEPA**
Via Tommaseo, 67
35131 PADOVA
- All' Organismo pagatore della Regione Emilia Romagna - **AGREA**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' Organismo pagatore della Regione **Lombardia**
Presidenza
Direzione Centrale Programmazione Integrata
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 MILANO
- All' Organismo pagatore della Regione Toscana - **ARTEA**
Via San Donato, 42/1
50127 FIRENZE
- All' Organismo Pagatore della Regione Basilicata - **ARBEA**
Via della Chimica
85100 POTENZA
- All' Organismo Pagatore della Regione Piemonte – **FINPIEMONTE**
via Bogino, 23
10123 TORINO

- All' Ente Nazionale Risi
Piazza Pio XI, 1
20123 MILANO
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.
Via Calabria, 32
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o CAALPA
Via L.Serra, 37
00153 ROMA
- Al Coordinamento CAA
c/o AIPO
via Alberico II, 35
00193 ROMA
- E p.c. Al Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali
Via XX Settembre, 20
00186 ROMA

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Campagna 2006

INDICE

1.	PREMESSA	5
2.	QUADRO NORMATIVO.....	6
3.	DEFINIZIONI.....	17
4.	ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE	22
5.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	23
6.	REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA	23
6.1.	Finalità di presentazione della domanda.....	26
6.2.	Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004.....	27
6.3.	Termini di presentazione.....	29
7.	REGIMI DI SOSTEGNO	31
7.1.	Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03	32
7.1.1.	Titoli ordinari	34
7.1.2.	Titoli di ritiro.....	37
7.1.3.	Produzione di canapa	42
7.1.4.	PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 reg. 1782/03) 42	
7.1.5.	Titoli speciali.....	44
7.1.6.	Richiesta di accesso alla riserva nazionale	45
7.2.	Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03	45
7.2.1.	Premio Qualità per il grano duro.....	45
7.2.2.	Piante Proteiche.....	46
7.2.3.	Risone	47
7.2.4.	Sementi certificate.....	48
7.2.5.	Colture energetiche	49
7.2.6.	Frutta a guscio.....	49
7.2.7.	Tabacco	50
7.2.8.	Aiuti per i tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003	51
8.	COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO	62
9.	PIANO DI UTILIZZAZIONE.....	65
9.1.1.	Casi particolari: adempimenti del produttore.....	67
10.	COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E INTERVENTI (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)	70
10.1.	Foraggiere	72
	Ammissibilità delle superfici foraggiere.....	73
	Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento	73
	Calcolo delle tare sulle superfici foraggiere non seminabili (pascoli magri).....	73
10.2.	Tare e usi non agricoli.....	74
	Piante sparse e seminativo arborato	74
	Piante sparse (fino a 100 piante/ha).....	75

Seminativo arborato	75
Coltivazioni arboree specializzate	75
Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici.....	76
11. CONDIZIONALITÀ.....	76
12. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE.....	77
13. EROGAZIONE DEGLI AIUTI	78
13.1. PERIODO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI	78
13.2. MODULAZIONE	78
13.3. AIUTO SUPPLEMENTARE	78
13.4. APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI.....	79
13.5. Inadempienze intenzionali	80
13.6. Ripetizione dell'indebito.....	81
14. ALLEGATI.....	83
14.1. Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento.....	84
14.2. Allegato 2 – Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV	85
14.3. Allegato 3 – Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto.....	86
14.4. Allegato 4 – Tabella delle codifiche delle varietà di Risone ammesse all'aiuto.....	87
14.5. Allegato 5– Tabella delle compatibilita' tra regimi di aiuto	88
14.6. Allegato 6–Vacche iscritte a LLGG di razze da carne.....	89
14.7. Allegato 7–Categoria Vacche a duplice attitudine.....	90
14.8. Allegato 8 – Elenco varietà non-ogm	91

1. PREMESSA

Dal 1° gennaio 2006 la riforma della Politica Agricola Comune (PAC), introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione Europea, viene estesa ai settori dell'olio d'oliva, del tabacco, del latte e dello zucchero.

Gli OP competenti provvedono a comunicare, ai sensi dell'art. 34, par. 1 del regolamento comunitario sopra citato, i titoli provvisori relativi ai settori sopra citati per l'accesso al regime di pagamento unico previsto dalla riforma della PAC.

I titoli provvisori sono calcolati sulla base degli aiuti comunitari percepiti nel periodo di riferimento¹ e vengono comunicati ai titolari delle aziende, come risultanti sulla base della conferma o della modifica della posizione aziendale eseguita nell'ambito della "ricognizione preventiva" attuata con le circolari AGEA prot. ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005, prot. ACIU.2005.694 dell'11 novembre 2005 e prot. ACIU.2006.18 del 12 gennaio 2006 .

Con la presente circolare vengono disciplinate le modalità per la richiesta:

- a) degli aiuti previsti dal regime di pagamento unico;
- b) dei titoli assegnati a partire dalla riserva nazionale;
- c) degli aiuti supplementari previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 24 /9/2004 e successive modificazioni;
- d) degli aiuti specifici previsti dal titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

¹ Il periodo di riferimento di cui all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1782/2003 comprende gli anni 2000, 2001 e 2002, tuttavia, ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, II comma, del citato regolamento comunitario, per l'olio d'oliva il periodo di riferimento comprende le campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003; per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari ai sensi degli articoli 95 e 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli sono calcolati sulla base del quantitativo di riferimento individuale per il latte disponibile nell'azienda il 31 marzo 2006 .

2. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento:

NORMATIVA COMUNITARIA

Codifica Prodotti

Decisione della Commissione 2000/115/CE, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875]

Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003

che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Regolamento (CE) N. 864/2004 della Commissione del 29 aprile 2004

Che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

Regolamento (CE) N. 1540/2004 Della Commissione del 27 agosto 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data d'inizio del periodo previsto per l'effettuazione di determinati pagamenti

Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione del 26 gennaio 2005

che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 583/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004

che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

FORAGGI ESSICCATI

Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Reg. (CE) n. 432/2006 della Commissione, del 15 marzo 2006 che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Reg. (CE) n. 456/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione

Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004

Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione dell'8 marzo 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) . 1782/2003

Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione del 19 aprile 2005 che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione

dell'8 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione del 18 ottobre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Reg. (CE) n. 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione

Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004

recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione del 17 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 1954/2005 della Commissione del 29 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità,

della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti

Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione

del 23 dicembre 2005

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione del 15 febbraio 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

Regolamento (CE) N. 865/2004 della Commissione del 29 aprile 2004

Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

Recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione del 29 aprile 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione

del 4 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004

Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione

del 26 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione

del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 605/2005 della Commissione del 19 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

Regolamento (CE) 2081/92 Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Regolamento (CE) 2342/1999 recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

Regolamento (CE) 1804/1999 che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

Regolamento n. (CE) 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

NORMATIVA NAZIONALE

D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

DECRETO del 30 agosto 2000 n. 22601 recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001 – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35 - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

DISPOSIZIONI GENERALI

D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

D.M. del 29 luglio 2005

Modifica al Decreto 5 agosto 2004 concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004.

D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

D.M. N. D/ 14 dell'11 gennaio 2006

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 1288 del 3 agosto 2005

Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti.

D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva.

CIRCOLARE ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005

RICOGNIZIONE PREVENTIVA

D.M. n. 1628 del 20 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 180 del 3 agosto 2004,
recante disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 relativamente all'articolo 33 ed all'articolo 40, che disciplinano rispettivamente l'ammissibilità al regime di pagamento unico e le circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso del periodo di riferimento, nonché del regolamento (CE) n. 795/04 della Commissione che detta modalità di applicazione.

DECRETO 16 Dicembre 2004

Modificazione al Decreto 20 luglio 2004 in ordine alla data di presentazione all'AGEA della documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali conformemente al disposto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 - Circolare applicativa delle disposizioni in materia di attuazione della riforma della politica agricola comune (PAC) e di applicazione del regime di pagamento unico (Regolamento (CE) del Consiglio n. 1782/2003 e Regolamenti (CE) della Commissione n. 795/2004 e n. 796/2004).

CIRCOLARE AGEA 10 gennaio 2005 n. ACIU.2005.002 - Circostanze eccezionali art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003

FISSAZIONE TITOLI

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00129

Riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00181

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00194

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per la fissazione e l'utilizzo dei titoli provenienti da contratti di soccida- Informazioni aggiuntive

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00231

Riforma della politica agricola comune - Fissazione titoli ai sensi del Reg. (CE) n. 1782/03 - Informazioni aggiuntive

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.501 del 30 agosto 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.694 dell'11 novembre 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.18 del 12 gennaio 2006

RISERVA NAZIONALE

DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

DECRETO Dirigenziale N. A/168 del 10 aprile 2006

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive – **Contratti di affitto di lunga durata.**

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.
Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005

REGISTRO NAZIONALE TITOLI

Legge 11 novembre 2005 n. 231

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (*GU n. 263 del 11-11-2005*)

CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006

chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

CONDIZIONALITA'

D.M. 15 dicembre 2005

Disciplina del regime di condizionalita' dei pagamenti diretti della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 13 dicembre 2004 e integrazioni.

DOMANDA UNICA

NOTA D/466 dell'11 ottobre 2004

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2005 -2006

DECRETO pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

DECRETO 16 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 7 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione

NOTA MiPAF D/336 del 5 luglio 2005

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2006 -2007

NOTA MiPAF del 30 settembre 2005

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2006 -2007

DOMANDA UNICA - AIUTI SUPPLEMENTARI (APPL. ART. 69 REG. (CE) 1782/03)

D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004

relativo all' attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

D.M. n. D/580 del 9 dicembre 2004

Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

Nota del 10 gennaio 2005 n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

D.M. n. D/218 del 23 maggio 2005

Quantitativo minimo di sementi certificate di mais dolce per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

D.M. n. D/5 del 7 dicembre 2005

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.

D.M. n. D/256 del 28 aprile 2006

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

FORAGGI ESSICCATI

D.M. del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 26/4/2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

SEMENTI CERTIFICATE

D.M. del 15 marzo 2005

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

TABACCO

D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006

disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco

CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006

Settore Tabacco – D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 - Circolare applicativa

D.M. n. D/163 del 14 marzo 2006

Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

3. DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 1782/03 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;

Il Regolamento (CE) N. 795/04 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **superficie agricola,** l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
- **colture permanenti,** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/5, della decisione 2000/115/CE della Commissione e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;
- **colture pluriennali:** le colture dei seguenti prodotti:
 - carciofi;
 - asparagi;
 - rabarbaro;
 - lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone;

- Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina;
- Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium;
- **formazioni erbose**, i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale);
- **vendita**, la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;
- **affitto**, l'affitto o analoghe transazioni temporanee;
- **trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente**, la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente. Il trasferimento di diritti all'aiuto senza terra di cui all'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è considerato un caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra
- **unità di produzione**, almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;
- **agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento**, ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

Il Reg. (CE) n. 796/04 fissa, all'art. 2 le seguenti definizioni:

- **seminativi**: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [*set-aside*], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 1782/2003 [*terreni disattivati*], a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- **parcella agricola**: una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore
- **parcella olivicola**: una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004
- **pascolo permanente**: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 6 del reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni

ritirati dalla produzione conformemente all'art. 54, par. 2, e all'art. 107 del reg. (CE) 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al reg. (CE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli artt. da 22 a 24 del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;

- **erba e altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzate per il pascolo degli animali o meno) Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell'allegato IX del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali di cui all'articolo 3, lettera a) e all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **banca dati informatizzata dei bovini:** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **passaporto per gli animali:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c) e all'articolo 6 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **registro:** il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio o dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** gli elementi di cui all'articolo 3 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **codice di identificazione:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **irregolarità:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- **domanda unica:** la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie, escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **regimi di aiuto per superficie:** il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo;
- **domanda di aiuto per animale:** una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui rispettivamente ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **uso:** l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
- **regimi di aiuto per i bovini:** i regimi di aiuto di cui all'articolo 121 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **regime di aiuto per gli ovini e i caprini:** il regime di aiuto di cui all'articolo 111 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **bovini oggetto di una domanda:** i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini;

- **bovini che non sono oggetto di domanda:** i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
- **periodo di detenzione:** periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:
 - a) articoli 5 e 9 del reg. (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
 - b) articolo 16 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
 - c) articolo 37 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione;
 - d) articolo 2, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il reg. (CE) n. 2419/2001, in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini;
- **detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- **superficie determinata:** la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico,
- **animale accertato:** l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
- **periodo di erogazione del premio:** periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
- **sistema d'informazione geografica** (di seguito "SIG"): le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 20 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 18 del reg. (CE) n.1782/2003;
- **materiale grafico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- **sistema geodetico nazionale:** un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.
- **organismo pagatore:** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio;
- **condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **campi di condizionalità:** "campi di condizionalità": i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento ;
- **atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;

- **norma** : le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- **requisito**: quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- **infrazione**: qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;
- **organismi di controllo specializzati**: le competenti autorità nazionali di controllo previste all'articolo 42 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **quantitativo di riferimento individuale determinato**: il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore

Altre definizioni utili sono:

- **CUAA**: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **UTE**: l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **CAA**: Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- **UT**: Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.**: Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000

4. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

La Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento, detta le regole applicabili da ciascun Organismo Pagatore, al fine di determinare la competenza e responsabilità per la costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.

Il fascicolo aziendale è costituito presso l'Organismo pagatore competente, individuato sulla base della sede legale dell'azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del titolare del corrispondente CUAA.

In deroga a tale principio generale, un'azienda con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori, può richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza, purché in esso sia presente almeno un'UTE dell'azienda interessata. Essa deve inoltrare apposita richiesta all'Organismo pagatore competente, a quello prescelto ed all'AGEA. La competenza è attribuita, al termine dell'istruttoria, all'Organismo pagatore prescelto. Qualora tale procedura sia stata già messa in atto per la domanda unica 2005, il fascicolo per la domanda unica 2006 rimane attribuito all'Organismo pagatore individuato in quella occasione.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra gli agricoltori e l'Amministrazione.

I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al CAA, invece, dovranno costituire il fascicolo presso l'Organismo pagatore competente ovvero, qualora il fascicolo sia già costituito, provvedere agli eventuali aggiornamenti ed integrazioni.

I documenti che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande uniche di pagamento 2006 possono essere presentate all'O.P. di competenza dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche.

Qualora il fascicolo aziendale sia stato trasferito presso un altro Organismo pagatore, in base a quanto indicato nel precedente paragrafo 4, la domanda unica di pagamento deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito/trasferito il fascicolo aziendale.

6. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 796/2004 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del reg. (CE) n. 1782/2003.

L'articolo 18, par. 2, del reg. (CE) 796/04 dispone che "[...] gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari [...].

Sulla base di tale autorizzazione gli Organismi pagatori possono prevedere due diverse modalità dichiarative, utilizzabili dagli agricoltori che possiedono i requisiti previsti:

- La domanda unica "completa", che può essere presentata da tutti gli agricoltori.
- La domanda unica "semplificata", attivabile a scelta dell'Organismo pagatore, utilizzabile dagli agricoltori che possiedono le caratteristiche di seguito indicate.

La domanda unica semplificata

La domanda unica "semplificata" può essere presentata da un agricoltore che rientra nella seguente casistica:

- possiede esclusivamente titoli ordinari e utilizza tutti i titoli disponibili;
- non rientra nelle casistiche previste dagli articoli 17 e 27 del reg. (CE) n. 795/04 (vendita o affitto);
- non rientra nelle casistiche previste dall'art. 13 del reg. (CE) n. 795/04 (successione anticipata o *mortis causa*), notificate dopo l'emissione della comunicazione dei titoli provvisori;
- intende indicare un'unica data come inizio del periodo di detenzione;
- non intende accedere alla Riserva Nazionale;
- non conduce superfici per le quali si intende richiedere un aiuto accoppiato;
- non coltiva canapa (i produttori di canapa sono tenuti a fornire indicazioni relative all'esatta ubicazione della coltura e ulteriori informazioni specifiche);
- non conduce superfici destinate a pascolo permanente (i pascoli permanenti devono essere indicati riportando l'esatta tipologia alla quale si fa riferimento anche al fine della corretta applicazione delle tare eventualmente previste);

- non conduce superfici destinate alla coltura di alberi a breve rotazione impiantati tra il 30/04/2004 e il 10/03/2005 o impiantati su terreni affittati/acquistati tra il 30/04/2004 e il 10/03/05 (le superfici interessate devono essere individuate e la condizione di ammissibilità deve essere corredata da documentazione probante)
- non coltiva ortaggi diversi da quelli destinati alla produzione di seme;
- non produce colture pluriennali.

La domanda semplificata può essere presentata per la sola annualità 2006 ovvero con valenza pluriennale.

La richiesta di aiuto pluriennale

L'art. 3 comma 5 quinquies della Legge n. 231 dell'11 novembre 2005 prevede che le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al Regime Unico di Pagamento siano valide anche per gli anni successivi, a condizione che non siano intervenuti cambiamenti nella struttura aziendale e nella pratica colturale.

E' dunque possibile richiedere l'ammissione al regime di sostegno pluriennale, ai sensi dell'articolo 5 quinquies della legge n. 231 dell'11/11/05 e dell'art. 18(2) del reg. (CE) n. 796/04, indicando il numero di anni di impegno. Tale richiesta è sottoposta a decadenza automatica in caso di modifica *medio tempore* delle condizioni di ammissibilità, come di seguito esposte; in tal caso, il procedimento amministrativo relativo agli aiuti già percepiti si intende chiuso senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte della Organismo pagatore competente. I casi di decadenza sono i seguenti:

- variazioni riguardanti la componente territoriale del fascicolo aziendale;
- uso delle superfici vincolate non conforme alle prescrizioni degli articoli 44 e 51 del reg. (CE) 1782/03;
- modifica dell'orientamento produttivo e dei comportamenti aziendali in maniera tale da alterare le condizioni che impongono l'attivazione dei vincoli di condizionalità e, dunque, l'osservanza delle norme alle quali il richiedente si è impegnato.

Informazioni da riportare nella domanda unica di pagamento semplificata

La domanda unica 2006 semplificata contiene in sintesi almeno le seguenti informazioni:

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Indicare tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: CUAA, titolare, rappresentante legale, ubicazione

DATI DI RIEPILOGO

Indicare i dati di riepilogo necessari agli aiuti diretti richiesti: titoli e superfici ad essi associate, richiesta di pagamento pluriennale e indicazione degli anni di impegno

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Elenco delle dichiarazioni e degli impegni attestanti la conoscenza delle condizioni inerenti il regime d'aiuto considerato per il richiedente

DICHIARAZIONI E IMPEGNI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITA'

Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, relativi alla condizionalità, sia riguardo ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che al mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

ALLEGATI DA PRESENTARE

Elenco della documentazione prodotta.

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI e DOMANDA

Sottoscrizione delle dichiarazioni, e della domanda di pagamento unico

Gli Organismi pagatori possono includere, all'interno della Domanda Unica di Pagamento semplificata, la richiesta specifica per la fissazione dei titoli provvisori posseduti.

Informazioni da riportare nella domanda unica di pagamento completa

La domanda unica 2006 contiene in sintesi almeno le seguenti informazioni:

DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Indicare tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: CUAA, titolare, rappresentante legale, ubicazione

DATI DI RIEPILOGO

Indicare i dati di riepilogo necessari agli aiuti diretti richiesti: titoli, superfici e capi

DICHIARAZIONI E IMPEGNI

Elenco delle dichiarazioni e degli impegni attestanti la conoscenza delle condizioni inerenti il regime d'aiuto considerato per il richiedente

DICHIARAZIONI E IMPEGNI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITA'

Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, relativi alla condizionalità, sia riguardo ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che al mantenimento delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

ALLEGATI DA PRESENTARE

Elenco della documentazione specifica allegata in relazione ai diversi regimi d'intervento.

RISERVA NAZIONALE

Richiesta di accesso alla riserva nazionale

SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI e DOMANDA

Sottoscrizione delle dichiarazioni, e della domanda di pagamento unico

ELENCO DEI TITOLI - UTILIZZAZIONE

Indicazione dell'identificativo dei titoli "nel portafoglio" del richiedente (assegnati, acquistati, affittati, ereditati). Il richiedente deve indicare quali intende utilizzare.

Gli Organismi pagatori possono includere, all'interno della Domanda Unica di Pagamento, la richiesta specifica per la fissazione dei titoli provvisori posseduti.

6.1. Finalità di presentazione della domanda

Nella compilazione della domanda unica di pagamento è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, indicando se si tratta di:

1. 'Domanda iniziale';
2. 'Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004', nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 15) e/o quale revoca parziale (art. 22) della domanda precedentemente presentata. Tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima del 31.05.2006, fissata dalla normativa comunitaria in vigore. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. 'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004', nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
4. 'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004', se la domanda viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40 del reg. CE 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
5. 'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004', se la domanda viene presentata nei casi di cessione di azienda previsti dall'art. 40 del reg. CE 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata dall'Organismo pagatore come domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 "La domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima"

6.2. Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004

Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti le destinazione d'uso o regime di aiuto richiesto in relazione alle particelle già dichiarate nella domanda iniziale;
- aggiunta di singole particelle non dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. ce 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifiche modalità di pagamento.

Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22

E' possibile presentare una domanda di **revoca parziale** ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, a condizione che l'agricoltore non sia stato informato dall'Agea dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'agricoltore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

L'Organismo pagatore, al fine di migliorare la gestione delle misure di cui trattasi, adotta le seguenti modalità operative per la presentazione delle domande di revoca parziale, redatte ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- cancellazione di singole particelle dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singole particelle;

- riduzione dei titoli richiesti alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. CE 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata agli interventi "sementi certificate" e "foraggi da destinare alla trasformazione", purché non comportino un aumento della superficie aziendale totale.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.

Le domande presentate ai sensi dell'art. 22 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 796/2004.

Domande di modifica ai sensi degli art. 72 e 74

Le domande di aiuto riguardanti gli articoli 72 e 74 del Reg. (CE) n. 796/2004 debitamente compilate devono essere inoltrate obbligatoriamente all'AGEA, unitamente alla documentazione richiesta, ed essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no idonea.

Art. 72 – Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita nota.

L'art. 72 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1782/2003, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi".

I casi previsti sono:

1. decesso del titolare;
2. incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
3. calamità naturale;
4. epizoozia sul patrimonio zootecnico;
5. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
6. furto di animali.

Art. 74 – Cessione di azienda

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 796/2004 all'art. 74, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

6.3. Termini di presentazione

Termini di presentazione

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione e dal Decreto MiPAF del 5 Agosto 2004 n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2006.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'AGEA previste per la campagna 2006 sono:

- a) domande iniziali: 15 maggio 2006;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04: 31 maggio 2006;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04: 4 settembre 2006.

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato al 9 giugno 2006.

La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2006.

Con riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del D. M. n. 1628/04.

Presentazione tardiva

Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del reg. (CE) 796/2004 il ritardato deposito della domanda iniziale produce una decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2006 sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 21, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 796/2004, nel caso in cui documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del reg. (CE) 796/2004) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Presentazione tardiva delle domande a titolo del regime di pagamento unico

Ai sensi dell'art. 21bis, par. 1 del reg. (CE) 796/2004, il ritardato deposito della **domanda iniziale per la quale sia richiesta la fissazione dei titoli provvisori assegnati nel corso del 2006** produce una decurtazione dell'importo spettante nell'anno considerato in base ai titoli all'aiuto da assegnare all'agricoltore, al quale questi avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. Tale decurtazione è pari al 4% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 9 giugno 2006 sono irricevibili, e all'agricoltore non viene assegnato alcun titolo all'aiuto.

Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04

Ai sensi dell'art. 21, par. 2 del reg. (CE) 796/2004, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22" oltre il termine del 31 maggio 2006 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 9 giugno, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono irricevibili.

Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04

Le domande di revoca parziale pervenute dopo il 4 settembre 2006 sono irricevibili.

7. REGIMI DI SOSTEGNO

La domanda unica 2006 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Aiuti disaccoppiati
 - ◆ Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 1782/2003:
 - Fissazione dei titoli provvisori comunicati
 - Accesso alla riserva nazionale
 - Richiesta di pagamento dei titoli posseduti
- Aiuti accoppiati:
 - ◆ I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003:
 - Aiuti alla superficie:
 - Premio specifico alla qualità per il grano duro
 - Premio per le colture proteiche
 - Aiuto specifico per il riso
 - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
 - Aiuto per le colture energetiche
 - Aiuti alla produzione:
 - Aiuto alle sementi
 - Aiuto per il tabacco
 - ◆ I Regimi di aiuto per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:
 - Grano duro
 - Grano tenero
 - Mais
 - Avvicendamento
 - Barbabietola in avvicendamento
 - Premio supplementare carni bovine
 - Premio supplementare carni ovine e caprine
 - ◆ Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15 del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 796/2004, in quanto uso della superficie elencato nell'allegato V del reg. (CE) n. 1782/03)

7.1. Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03

Il **regime unico di pagamento** è la nuova modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nei seguenti periodi:

- anni civili 2000, 2001 e 2002, a titolo di almeno uno dei seguenti regimi di sostegno (indicati nell'allegato VI del reg. (CE) 1782/2003):
 - Seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro
 - Legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce)
 - Riso
 - Sementi
 - Carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari
 - Carni ovine e caprine: premio per pecora e per capra, premi supplementari
 - Foraggi essiccati
 - Tabacco
- campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003
 - olio d'oliva
- quota latte al 31 marzo 2005
 - Latte e prodotti lattiero-caseari
- periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII del reg. (CE) 1782/2003, se ha beneficiato del sostegno di mercato per:
 - barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria.

Tali dati di riferimento hanno originato titoli ordinari, di ritiro, speciali:

- ordinari: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 37 del reg. (CE) n. 1782/2003. Essi sono caratterizzati da un "importo di riferimento" ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento; tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie di riferimento") ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione;
- speciali (o sottoposti a condizioni particolari): sono quelli calcolati a norma dell' art. 48 del reg. (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici o lattiero-caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di

riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA);

- di ritiro: sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
- speciali da soccida – I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) provenienti da contratti di soccida in vigore nel triennio di riferimento hanno le caratteristiche dei titoli speciali descritti al punto precedente e, oltre a ciò, possono essere utilizzati solo con l'assenso del soccidario.

Le operazioni che richiedono l'assenso del soccidario sono:

- Cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione
- trasferimento dei titoli per vendita o affitto dell'azienda (articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004)
- richiesta dei titoli a premio nella domanda unica
- trasferimento dei titoli dopo l'assegnazione definitiva

I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.

L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere da una data indicata dall'agricoltore stesso e compresa tra il 1° settembre dell'anno civile precedente l'anno di presentazione della domanda di partecipazione al regime di pagamento unico e il 30 aprile dell'anno civile successivo. Gli agricoltori possono fissare per la loro azienda, all'interno del periodo indicato, due date diverse di inizio del periodo di dieci mesi. Gli agricoltori che si avvalgono di tale possibilità indicano la scelta operata per ciascuna particella nella domanda di partecipazione al regime di pagamento unico.

Relativamente ad una stessa particella catastale, si possono indicare due diverse date di decorrenza del periodo di dieci mesi in relazione alle diverse porzioni di appezzamento in cui è eventualmente divisa la particella stessa, fermo restando che nell'ambito di una stessa azienda possono essere indicate al massimo due diverse date comprese nel periodo summenzionato.

Sulle particelle per le quali gli agricoltori presentano domanda di pagamento devono essere esercitate attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/04 e n. 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MiPAF del 15/03/2005, salvo quanto disposto all'articolo 49, comma 2 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del reg. (CE) 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del

reg. (CE) 1782/2003). L'insieme di tali obblighi e delle disposizioni previste dal decreto MiPAF del 15 dicembre 2005 costituisce la "condizionalità".

Titoli all'aiuto basati sulla superficie

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005).

7.1.1. Titoli ordinari

Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 44 e ss. del Reg. (CE) n. 1782/03 e dall'art. 3ter del Reg. (CE) n. 795/04.

Sono ammissibili le superfici destinate a:

1. seminativi;
2. pascolo permanente;
3. luppolo;
4. oliveto, (calcolate a norma dell'allegato VII, punto H, secondo comma del reg. (CE) 1782/03), i cui impianti sono anteriori al 1° maggio 1998 o i nuovi oliveti di sostituzione di impianti preesistenti o ogni nuovo impianto di olivi effettuato nell'ambito di programmi autorizzati e registrato in un sistema di informazione geografica.

Sono escluse le superfici destinate a:

1. colture permanenti;
2. colture forestali;
3. usi non agricoli;
4. colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. (CE) 795/2004 ed i relativi vivai.

Le seguenti colture:

- alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);
- canna cinese (*miscanthus sinensis*) (codice prodotto 112);
- fettuccia d'acqua (*phalaris arundicea*) (codice prodotto 010)

sono considerate ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

- impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
- impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare all'Amministrazione la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Le suddette colture sono considerate sempre ammissibili, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del reg. (CE) 1782/2003. In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

Ammissibilità dei pascoli magri

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari. L'allegato I del Reg. (CE) 1444/2002 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:

Codice	Oggetto	Definizione
F	PRATI PERMANENTI E PASCOLI	Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.
F/1	Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.
F/2	Pascoli magri	Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

La classe F/2, in Italia, si articola nelle seguenti destinazioni d'uso:

Destinazione d'uso
Pascolo arborato-cespugliato (tara 20%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente
Pascolo arborato (tara 50%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente
Pascolo polifita (tipo alpeggi): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente
Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 20%: pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente
Pascolo polifita (tipo alpeggi) con roccia affiorante tara 50%: pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente

Per le suddette categorie, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI – PERMANENTE" conformemente a quanto applicato nelle campagne precedenti, tenuto anche conto delle posizioni espresse più volte dai servizi della Commissione europea, ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte):

- 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%;
- 50% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 50%.

L'art. 44, par. 2 del reg. CE 1782/2003 stabilisce *che per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli."*

L'art. 2., par. 2, del reg. CE 796/2004 definisce il "pascolo permanente": *terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più.... (omissis).*

Pertanto, ai sensi dell'art. 44, par. 2, del reg. CE 1782/2003, le superfici a pascolo magro sono considerate ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Di conseguenza le superfici a pascolo magro devono essere obbligatoriamente pascolate oppure sfalciate; gli Organismi pagatori effettuano controlli a campione al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

Inoltre, per le suddette superfici a pascolo magro, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI – PERMANENTE", il produttore deve indicare in domanda almeno una delle seguenti condizioni:

1. Pascolamento: indicazione codice allevamento della BDN;
Pascolamento da parte di terzi: indicazione CUAA con codice allevamento della BDN e documentazione giustificativa del pascolamento (fida pascolo, certificato di monticazione e demonticazione, ecc.);
2. Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (ad esempio equini, suini);
3. Sfalcio:
 - 3.1. autoconsumo del foraggio (presenza codice allevamento in BDN o di altri tipi di allevamento non registrati in BDN – v. punto 2);
 - 3.2. vendita del foraggio (presenza fatture di vendita);
4. Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizoozia con i relativi documenti giustificativi).

Uso agricolo del suolo

Sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, ai sensi dell'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

1. le colture permanenti;
2. le patate diverse da quelle da fecola;
3. gli ortofrutticoli (i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2200/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2201/1996). Tuttavia, questi

ultimi sono permessi in secondo raccolto, se si tratta di **produzioni secondarie** e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03, così come modificato dal reg. (CE) n. 864/2004). La data di inizio ammissibile è **l'11 giugno con scadenza 11 settembre** (Reg. (CE) n. 606/2005, che modifica il 795/2004). A tale proposito si precisa che, nel caso in cui l'agricoltore inizi l'11 giugno la coltivazione di colture orticole come produzione secondaria, trascorso il periodo di tre mesi durante il quale è ammessa la coltivazione di tali colture, è tenuto a proseguire il periodo di disponibilità del terreno ai fini del premio disaccoppiato richiesto, fino al completamento dei dieci mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

E' ammissibile l'utilizzazione delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme. A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare, unitamente alla domanda unica, idonea documentazione probatoria (contratti di moltiplicazione).

Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03 (disattivate), sono soggette alle prescrizioni descritte nel paragrafo "Superfici messe a riposo".

La coltivazione della canapa è soggette alle prescrizioni descritte nel § 7.1.3.

7.1.2. Titoli di ritiro

Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03.

Sono ammissibili le superfici seminabili, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

1. colture permanenti;
2. foreste;
3. usi non agricoli;
4. pascoli permanenti.

Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (*no food*). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende *certificate* come tali, sia le aziende in *conversione*.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

- superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n.1257/1999, che non sono adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento;
- superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999.

L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 inferiore alla superficie associata ai titoli di ritiro e rilasciare una apposita dichiarazione.

L'art. 12, paragrafo 2, comma 3 del reg. (CE) 796/2004, infatti, stabilisce che "...Conformemente all'art. 54, paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempre che disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone".

Uso agricolo del suolo

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:

- A. gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 (art. 55, a) reg. CE 1782/2003);
- B. i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, b) reg. CE 1782/2003).

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;
- messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

Le superfici destinate al ritiro obbligatorio dalla produzione sono soggette alle prescrizioni descritte nel paragrafo "*Superfici messe a riposo*".

Superfici ad uso non alimentare (no-food)

L'agricoltore può destinare una superficie alla produzione di materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale.

Possono essere considerate come messe a riposo le superfici coltivate a barbabietole da zucchero, topinambur e radici di cicoria condizione che non se ne producano zucchero, inulina o oligofruttosio.

Nessun pagamento è concesso ai titoli di ritiro associati a tali superfici. I titoli sono considerati, tuttavia, utilizzati.

L'agricoltore che intende produrre materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale è tenuto alla presentazione della domanda unica di pagamento, all'interno della quale deve descrivere le superfici occupate da tali colture e associarle all'utilizzo dei titoli di ritiro.

Alla domanda unica devono essere allegati:

- tutti i contratti di coltivazione stipulati con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AGEA;
- una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Gli agricoltori che intendono utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi le materie prime che non devono necessariamente formare oggetto di un contratto ed elencate nella matrice prodotti-interventi (allegato 1) devono impegnarsi mediante una dichiarazione scritta a provvedere affinché le materie prime in questione vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato XXIII del Reg. (CE) n. 1973/2004.

La coltivazione della canapa è soggetta alle prescrizioni descritte nel § 7.1.3.

Nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo la presentazione dei contratti no-food deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall'AGEA.

La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento.

L'art. 155 del Reg. CE 1973/2004 prevede che il pagamento possa avvenire prima della trasformazione industriale della materia prima, purché la materia prima sia stata consegnata all'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore e l'autorità competente abbia accertato il rispetto degli obblighi di seguito elencati:

- a) consegna del contratto all'Organismo pagatore competente da parte dell'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore;
- b) inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;
- c) costituzione di una cauzione versata dal Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore all'Organismo pagatore competente;
- d) comunicazione all'Organismo pagatore competente della quantità di materia prima raccolta da parte del Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore;
- e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e rispetto delle quantità di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Nel caso di coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato in ognuno dei due anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che siano stati rispettati i seguenti obblighi:

- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere a), b), c) sopra citate

- nel secondo anno adempimento previsto nelle lettere d), e) sopra citate, nonché la consegna effettiva del prodotto.

In caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto ha luogo ogni anno a cominciare dalla stipula del contratto, alle medesime condizioni previste per le colture biennali.

Superfici messe a riposo

Sono considerate “superfici messe a riposo”:

- le superfici agricole non seminate, soggette all’obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside), ammissibili all’associazione con i titoli di ritiro;
- le superfici agricole non seminate, ammissibili all’associazione con titoli ordinari.

Tali superfici, a norma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, devono essere mantenute in buone condizioni economiche e ambientali.

Le superfici messe a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1.000 metri quadri ed una larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.
- le superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro della produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l’anno sono soggette alla norma di condizionalità 4.2 di cui all’allegato 2 del DM 15 dicembre 2005. Le stesse, a seconda della presenza di una copertura vegetale, seguono talune disposizioni relative alle norme di Condizionalità:
 - - A. presenza di una **copertura vegetale** seminata o naturale;
 - B. **attuazione di pratiche agronomiche** consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

Copertura vegetale seminata o naturale: per tale destinazione produttiva, relativa all’associazione a titoli da ritiro, la copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell’allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non può determinare un raccolto nell’anno corrente né può essere utilizzata per l’alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio può essere effettuato solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio (Siti di Importanza Comunitaria-SIC, Zone di Protezione Speciale-ZPS, Zone di Vulnerabilità ai Nitrati-ZVN), il produttore può usufruire delle deroghe di natura agronomica di seguito illustrate, che consentono l’utilizzo di

alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda.

La prescrizione A può essere derogata nel caso in cui il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

- copertura vegetale con specie da sovescio o piante biocide, fanno eccezione le specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Sempre per la sola pratica del sovescio, le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili. Per la coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interrimento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno);
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere.

Per la destinazione produttiva "superfici ritirate dalla produzione - COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA - MISCUGLIO DI SORGO, GIRASOLE E MAIS", la superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo. Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture: a) girasole, b) sorgo, c) mais;

- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo;
- nel caso in cui sia necessario effettuare lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati prima del 1° gennaio di ciascun anno, al solo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale; in tale circostanza è comunque ammesso un solo intervento agronomico nei periodi di divieto previsti dalla norma;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario o in caso di lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego.

Attuazione di pratiche agronomiche: La prescrizione B può essere derogata con l'ammissione di esse idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata effettuando operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun

anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto precedente, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione (disattivati) e per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) 1782/03 è prevista l'esenzione dall'obbligo di ritiro dalla produzione nei casi di:

- “uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime”

conduzione dei terreni in ottemperanza degli obblighi di cui al Reg CEE 2092/92 relativo ai metodi di produzioni biologiche.

7.1.3. Produzione di canapa

Per la coltivazione della canapa ai sensi:

- dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (associazione delle superfici ai titoli ordinari)
- dell'art. 41 del Reg. Ce 1973/2004 (colture energetiche)
- dell'art. 165 del Reg. Ce 1973/2004 (materie prime destinate ad usi non alimentari)

si applicano le disposizioni all' art. 29 del Reg. Ce 795/2004 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Reg. Ce 796/2004 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa per la produzione di fibre è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- le superfici destinate a canapa per la produzione di fibre devono formare oggetto di un contratto o di un impegno a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1673/2000;
- si utilizzano sementi certificate pari a 35 Kg/ha;
- le etichette in originale devono essere allegate alla domanda unica di pagamento depositata presso il CAA;
- si utilizzano varietà con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2% (cfr. allegato 3 – varietà di canapa ammissibili);
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

7.1.4. PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 reg. 1782/03)

Con la ricognizione preventiva effettuata nel corso del primo anno di applicazione del regimedi

pagamento unico, l'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha consentito, per gli agricoltori soggetti a impegni agroambientali durante il periodo di riferimento, di chiedere che l'importo di riferimento fosse calcolato sulla base dell'anno o degli anni del citato periodo nei quali l'adesione al programma agroambientale non abbia condizionato la richiesta di premi nelle domande PAC.

Questo dispositivo ha permesso per gli agricoltori che si trovano nella fattispecie sopra descritta di ottenere dei titoli per ettaro calcolati come se l'impegno agroambientale non avesse condizionato la capacità di seminare colture a premio PAC durante il periodo di riferimento.

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 descrive, nell'eventualità che l'impegno agroambientale scada dopo il termine della presentazione di una domanda di accesso al regime di premio unico, l'obbligo di intervenire affinché si escluda la possibilità di un doppio pagamento nell'ambito dei suddetti impegni agroambientali.

Il doppio pagamento si concretizza solo per la parte di aiuto riconosciuta in più in virtù del riconoscimento della circostanza eccezionale invocata dall'agricoltore e solo per la durata dell'impegno agroambientale: non c'è incompatibilità tra il premio unico disaccoppiato e il premio per l'impegno agroambientale.

La fattispecie dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 è di portata limitata in quanto riguarda:

1. solo gli agricoltori che hanno invocato la circostanza eccezionale dell'impegno agroambientale ed il cui impegno prosegue dopo il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico;
2. limitatamente alla differenza di importo che si ha con e senza la considerazione della circostanza eccezionale invocata e
3. solo per la durata dell'impegno agroambientale.

Di conseguenza:

- l'agricoltore che non ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003, continua a percepire i premi agroambientali e gli importi complessivi riferiti alla media del periodo di riferimento;
- l'agricoltore che ha invocato le cause eccezionali, fino alla scadenza dell'impegno agroambientale continua a percepire i premi agroambientali e potrà percepire importi complessivi corrispondenti alla media triennale. Alla scadenza degli impegni agroambientali l'agricoltore riceverà un importo di riferimento adattato sulla base del periodo di riferimento prescelto. Alla fine dell'impegno il produttore deve presentare istanza a norma dell'art.42, par 5 del reg CE 1782/2003 per ottenere titoli con valore calcolato in base all'importo di riferimento derivante dal ricorso all'art. 40(5).

7.1.5. Titoli speciali

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n.1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e lattiero/caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.

In sede di presentazione della domanda unica di pagamento, gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute secondo gli algoritmi di calcolo sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di età superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero dei bovini maschi di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi di età, che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi, moltiplicato per 0,6;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;
- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70;
- ogni quintale di latte diviso per 5,15, nel caso di produzione lattiero-casearia.

7.1.6. **Richiesta di accesso alla riserva nazionale**

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1782/2003, artt. 42 e 40, par. 5, intende accedere alla riserva nazionale, deve effettuare la richiesta all'interno della Domanda Unica di Pagamento.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle fattispecie sopraelencate, sono contenute nel decreto MiPAF del 24 marzo 2005 n. D/118 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale" e nel Decreto MiPAF del 31 marzo 2006 "Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005".

7.2. **Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03**

I premi legati alla produzione sono disciplinati:

- dal **titolo IV** del reg. CE 1782/2003:

- Premio specifico alla qualità per il frumento duro
- Premio per le colture proteiche
- Aiuto specifico per il riso
- Pagamento per superficie per la frutta a guscio
- Aiuto per le colture energetiche
- Aiuto alle sementi
- Aiuto per il tabacco

- **dall'art. 69** reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni:

- premio supplementare seminativi;
- premio supplementare carni bovine;
- premio supplementare carni ovine e caprine.

La corresponsione degli aiuti accoppiati alla produzione può essere richiesta da qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto.

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,3 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005).

Titolo IV

7.2.1. **Premio Qualità per il grano duro**

Il reg. (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla qualità per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione è subordinata

all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.

L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale – per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari – ripartite, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 15 marzo 2005.

L'art. 75 del reg. (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

L'art. 2, par. 2 del decreto MiPAF del 15 marzo 2005 stabilisce che la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 kg. per ettaro.

L'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006, con relativa codifica, è riportato nell'Allegato 2 alla presente circolare.

7.2.2. **Piante Proteiche**

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:

- piselli di cui al codice NC071310,
- favette di cui al codice NC071350,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato 1 del reg. CE 1973/04, secondo le disposizioni dettate dall'art. 2, par. 56 del suddetto regolamento.

Il Titolo IV del reg. CE 1782/2003 all'art. 77 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.400.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

7.2.3. **Risone**

Ai sensi del Capitolo 3 del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610 (comprende anche il riso per la produzione di seme). Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

ZONE	ETTARI
I	219.148
II	314
III	126
TOTALE	219.588

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAF del 15 marzo 2005.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

Il riproporzionamento viene effettuato nelle modalità previste nell'allegato II del reg. CE 1973/2004.

L'elenco delle destinazioni produttive e delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2005/2006, con le relative codifiche, è riportato nell'allegato 4 alla presente circolare.

7.2.4. Sementi certificate

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

1. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione, qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costituente che moltiplichi direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il dettaglio delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi ad AGEA nei termini stabiliti dalle disposizioni di settore. Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare all'interno della domanda unica di pagamento soltanto particelle o porzioni di esse riconducibili a superfici oggetto di contratto, o di dichiarazione.
2. Domanda Unica da trasmettere all'organismo pagatore competente: deve contenere l'elenco delle particelle o porzioni di esse, utilizzate per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie.
3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa ad AGEA entro il 31 maggio 2007.

Ai sensi dell'art. 50 del reg. (CE) 1973/04, la moltiplicazione di semente di canapa potrà riguardare esclusivamente le varietà riportate nell'allegato 3 alla presente circolare.

In applicazione dell'art. 99 del reg. CE 1782/03, nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero. Nel caso delle specie di cereali e oleaginose (allegato XI, punti 1 e 2 reg. (CE) 1782/03), l'aiuto per le sementi è corrisposto integralmente.

L'agricoltore che richiede il premio per le sementi certificate deve riportare, nella fase di compilazione della domanda unica di pagamento, i codici prodotto e le superfici utilizzati nella compilazione dei contratti

7.2.5. **Colture energetiche**

Ai sensi dell'art. 88 del reg. CE 1782/2003, viene concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche.

Qualsiasi prodotto può essere coltivato, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica e/o di biocarburanti e biocombustibili, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima. L'agricoltore è tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della domanda unica, un contratto di coltivazione, allegando una copia nella rispettiva domanda unica o deve avere presentato una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

La coltivazione della canapa è soggetta alle prescrizioni descritte nel § 7.1.3.

Nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo la presentazione dei contratti di cui all'art. 26 del Reg. CE n. 1973/2004 deve essere eseguita attraverso il portale SIAN (www.sian.it) con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall' AGEA.

La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento.

7.2.6. **Frutta a guscio**

L'art. 83 del reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio non è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.

È fissata una superficie massima garantita, pari a 812.400 ettari. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG (pari, per l'Italia, a 130.100 ha) per l'importo medio di 120,75 EUR.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271, l'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita è determinato in 241,50 euro.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271 "In applicazione dell'art. 87 del Reg. CE 1782/2003 e dell'art. 16 del Reg. CE 1973/2004, è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro utilizzando gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge 183/87".

Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di seguito esposti.

L'art. 15, par. 3 del Reg. 1973/2004 stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- **125 per le nocciole;**
- **50 per le mandorle;**
- **50 per le noci comuni;**
- **50 per i pistacchi;**
- **30 per le carrube.**

La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

7.2.7. **Tabacco**

Il capitolo 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per il tabacco. Per le campagne 2006, 2007, 2008 e 2009 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401.

L'aiuto è concesso agli agricoltori che hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco ai sensi del regolamento (CEE) n. 2075/92 negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e agli agricoltori che hanno acquisito quote di produzione di tabacco durante il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005.

I contratti e le modalità di pagamento del premio sono disciplinati dal DM 30 gennaio 2006 e specificati nella circolare ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare all'interno della domanda unica di pagamento:

- i riferimenti dei contratti di coltivazione stipulati;
- l'indicazione della varietà di tabacco coltivata su ciascuna parcella agricola.

L'agricoltore che richiede il premio per il tabacco deve riportare nella domanda unica i codici prodotto utilizzati nella compilazione dei contratti.

7.2.8. Aiuti per i tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003

Con il modello di domanda unica è possibile richiedere i premi ai sensi dell'art. 69 del reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e integrazioni.

L'importo massimo dell'aiuto è di 180 € ettaro per i seminativi, e la barbabietola da zucchero, 180 €/capo per la carne bovina e di 15 €/capo per gli ovicapri.

Tali importi sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sarà determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale previsto dall'allegato VIII del reg. (CE) 1782/2003 e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale, considerando le sanzioni eventualmente comminate.

La stessa superficie coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo premio per tipi specifici di agricoltura.

Aiuto supplementare nel settore dei seminativi

Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano:

- a) frumento duro, di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004;
- b) frumento tenero;
- c) mais;
- d) attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture;
- e) barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1^a e 2^a riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e sono indicati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9.12.2004.

L'erogazione dei premi è subordinata all'utilizzazione di sementi certificate ed in particolare:

- le sementi di mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27.11.03;
- le altre sementi devono essere prodotte unicamente utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti:
 - identificazione della partita "ENSE"
 - Categoria
 - Specie
 - Varietà

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le colture autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2006, mentre per le colture primaverili estive non potrà essere successiva alla data di presentazione della

domanda. La data di acquisto come sopra indicata non deve intendersi, in particolar modo per le colture primaverili-estive, come data limite di semina. Si fa inoltre presente che ai sensi dell'allegato VI del DPR 1065/1973, - regolamento legge sementiera - contenente disposizioni che regolano la durata della dichiarazione di germinabilità delle sementi in commercio, in imballaggi non a tenuta di umidità, la durata di efficacia della germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge 1096/71, è pari a mesi 9 per i cereali a paglia ed a 12 mesi per il mais, le foraggere e le oleaginose dall'acquisto della semente stessa.

- o qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto a) il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali.
- b) per le specie per le quali non è prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, mais dolce, miglio e farro), ma che devono comunque essere state prodotte regolarmente ed immesse in commercio da un'azienda autorizzata ai sensi della legge sementiera n.1096/71, occorre allegare in domanda copia delle fatture di acquisto recanti il quantitativo di semente acquistata.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

La dichiarazione non-OGM deve essere presentata obbligatoriamente in allegato alla domanda. La suddetta dichiarazione deve essere resa dalla ditta sementiera.

Al fine di agevolare i produttori nel reperimento di tali dichiarazioni, AGEA Coordinamento, coinvolgendo le Associazioni Sementiere, ha predisposto, per le varietà di specie diverse da mais e soia, l'elenco delle varietà (Cfr. Allegato 8) per le quali ha già a disposizione le dichiarazioni non-ogm rilasciate dalle ditte sementiere/costitutori. I produttori devono verificare che la varietà riportata in fattura sia presente nell'elenco e non sono tenuti a reperire nel fascicolo aziendale la dichiarazione non-ogm.

Qualora una varietà non sia presente in elenco e l'agricoltore non disponga di specifica dichiarazione non-ogm, il produttore provvederà direttamente al reperimento della dichiarazione con la ditta sementiera.

Per le sementi di mais e soia il produttore può:

1. rilevare / acquisire la dichiarazione non-ogm tramite i cartellini presenti sulle confezioni delle sementi di mais e di soia impiegate (oppure: tramite il documento di trasporto o la fattura), che il produttore ha conservato e che quindi è in grado di esibire.
2. In alternativa alla procedura del punto 1), il produttore può esibire la dichiarazione non-ogm rilasciata in forma cartacea dall'azienda sementiera, qualora quest'ultima abbia optato per tale soluzione operativa.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

- originali delle etichette ufficiali dei cartellini ENSE ². Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore è tenuto a esibire copia della "dichiarazione di ritiro dei cartellini" rilasciata dall'Ente stesso;
- copia fatture di acquisto.

Gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita.

Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intendono quelle in cui si attua "l'ordinaria" tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, l'agricoltore deve presentare, al momento del controllo, la seguente documentazione:

- provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerti lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa;
- certificato concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.), eventualmente accompagnato da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale;
- perizia asseverata in originale, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, concernente le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali.

Gli atti sopra indicati devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, indicando le relative particelle catastali.

Avvicendamento

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2, punto d), del Decreto MiPAF n° 2026 , è stabilito un premio supplementare per l'avvicendamento almeno biennale che preveda la rotazione, all'interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03. E' consentita la coltivazione di sole colture miglioratrici o da rinnovo purché sia attuata alternanza tra colture di specie diversa.

Ai sensi dell'art. 1 bis del decreto MiPAF del 24 settembre 2004 (Decreto MiPAF D/256 del 28 aprile 2006) possono, inoltre, richiedere il premio supplementare ai sensi dell'art. 69 del reg. CE 1782/03 gli agricoltori che coltivano la **barbabietola da zucchero** e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali.

² Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE". In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione "Regole e norme CE" (in inglese: "EC rules and standards").

Il produttore che richianda l'aiuto supplementare si impegna a completare l'avvicendamento per almeno due anni.

Qualora nel secondo anno l'impegno non venisse rispettato per la stessa superficie di una particella, tale superficie sar  presa in considerazione per il calcolo delle sanzioni e si proceder  a recuperare gli importi indebitamente percepiti l'anno precedente (vedere il successivo paragrafo). Nel caso in cui l'impegno nel secondo anno, per la stessa superficie di una particella, sia rispettato nel piano colturale di un'altra azienda, le suddette sanzioni e i recuperi non saranno considerati.

Di seguito si riportano alcuni esempi di chiarimento:

esempio a) - avvicendamento tra colture miglioratrici/rinnovo di specie diversa

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILIT� COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	SI	SI
II anno 2006	girasole (rinnovo)		
III anno 2007	fave (miglioratrice)		
IV anno 2008	pisello (miglioratrice)		

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILIT� COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	NO	NO
II anno 2006	fave (miglioratrice)		
III anno 2007	girasole (rinnovo)	SI	SI
IV anno 2008	fave (miglioratrice)		

esempio b) - avvicendamento tra colture depauperanti appartenenti a specie diverse. Non   ammesso l'avvicendamento tra sole specie depauperanti.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILIT� COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	NO	NO
II anno 2006	grano (depauperante)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	segale (depauperante)		

esempio c) - avvicendamento tra colture depauperanti e colture da rinnovo/miglioratrici.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILIT� COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	SI	SI
II anno 2006	mais (da rinnovo)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	mais (da rinnovo)		

Si intendono colture miglioratrici della fertilità del terreno e colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03 le specie di seguito elencate:

colture miglioratrici e da rinnovo:

- Altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce)
- Proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci)
- Semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino)
- Piante da fibra (canapa, lino)

colture depauperanti:

- Cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro)

Altre colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX, non sono oggetto di premio supplementare, come ad esempio: cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, tabacco, foraggiere (prati avvicendati ed erbai), superfici non coltivate (set-aside e terreni c.d. "disattivati"), altre specie.

Dette colture possono peraltro essere inserite nell'avvicendamento al fine dell'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, a condizione che sia dichiarata una coltura riportata all'allegato IX.

Nell'avvicendamento può essere inserito anche il riso (depauperante), non elencato nell'allegato IX, che nell'anno di coltivazione non è oggetto di premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, qualora sia dichiarata una coltura dell'allegato IX miglioratrice o da rinnovo.

Ad esempio: il trifoglio, non essendo compreso tra le colture elencate nell'allegato IX, pur essendo coltura miglioratrice, non ha diritto al pagamento del premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare per l'anno successivo.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO CULTURA	AMMISSIBILITÀ CULTURA	PAGABILE
I anno 2005	trifoglio (miglioratrice non compresa nell'all. IX)	SI	NO
II anno 2006	orzo (depauperante)	SI	SI

Calcolo dell'esito e applicazione delle sanzioni sul premio supplementare

Per i premi supplementari di cui all'art. 69, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. (CE) n° 796/2004.

A tale riguardo occorre chiarire le modalità per la determinazione delle sanzioni, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n° 796/2004, da applicare alla superficie dichiarata nell'ambito del premio supplementare.

Sementi: in presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi e del quantitativo minimo richiesto, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.

In mancanza della dichiarazione non-OGM, prevista dalla presente circolare, l'aiuto non risulterà ammissibile per l'intero importo.

Avvicendamento: in mancanza del rispetto dell'avvicendamento, per la campagna in corso e/o per quella successiva, il premio supplementare non verrà erogato per l'anno in cui viene rilevata l'irregolarità. In caso di pagamento indebito per l'anno precedente (ad esempio il 2005 per il 2006), l'importo precedentemente erogato sarà oggetto di restituzione da parte del produttore ovvero oggetto di recupero secondo quanto già riportato dall'art. 73 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Superficie non riscontrata: qualora, in relazione ad una stessa tipologia di aiuto supplementare richiesto (art. 1, comma 2, punti a, b, c, d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04) la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto supplementare viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento (CE) 796/2004.

Qualora la coltura accertata risulti ammissibile per l'ottenimento del solo premio unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n° 1782/2003, ma non del premio supplementare, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 51 del regolamento (CE) n° 796/2004.

Dichiarazione eccessiva intenzionale: se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata risultano da irregolarità commesse intenzionalmente, l'agricoltore verrà escluso dal pagamento secondo le modalità riportate nell'art. 53 del regolamento (CE) n° 796/2004.

Secondo quanto già riportato nella nota AGEA n. DFSU.2004.1479 del 14.06.2004, di seguito si dettagliano i criteri per la selezione delle domande da sottoporre alle sanzioni previste dal citato regolamento:

- aziende campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati);
- aziende non campione con scostamento globale superiore al 30%, che abbiano dichiarato superfici a premio superiore a 2 ha e che tali superfici insistano, per un valore superiore al 30% di quanto dichiarato, su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco, acque e fabbricati).

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell'esito aziendale:

Esempio A)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata:	ha 1,00 grano duro
Superficie accertata:	ha 0,10 medica
	ha 0,90 grano duro

Differenza %: ha 1,00 – ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a medica non risulta compatibile per il pagamento del premio supplementare “grano duro” di cui all’art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l’importo dell’aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l’eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a medica risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non sono applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Esempio B)

E’ stato richiesto il pagamento del premio supplementare “avvicendamento” di cui all’art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata:	ha 1,00 girasole
Superficie accertata:	ha 0,90 girasole ha 0,10 grano tenero
Differenza %:	ha 1,00 – ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a girasole, compatibile per il pagamento del premio supplementare “avvicendamento” di cui all’art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04, risulta inferiore alla superficie dichiarata.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l’importo dell’aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l’eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a grano tenero risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non saranno applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Nel corso di un anno può essere riconosciuto - per la stessa superficie - soltanto uno degli aiuti supplementari.

L’importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180€ per ettaro.

Qualora l’ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore seminativi di cui all’allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/2003, l’importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell’anno considerato.

Aiuto supplementare settore delle carni bovine

Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultano aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

I premi supplementari nel settore delle carni bovine possono essere riconosciuti per lo stesso capo una sola volta per anno.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180 €/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni bovine di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne)

Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi.

Le razze da carne ammesse sono quelle individuate nell'allegato 2 del decreto MiPAF del 27.11.2001, nonché altre eventualmente indicate con apposita disposizione dall'Autorità nazionale preposta alla vigilanza sulla tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici.

Il premio è istituito dall'art 2 lett. a) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

Premi per il mantenimento degli animali

Rientrano in questa categoria di premio i bovini allevati secondo metodi estensivi, con il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera nel comune ove ha sede l'allevamento, con l'obbligo del pascolamento delle superfici destinate a pascolo permanente che devono essere pari ad almeno il 50% delle superfici foraggiera totali. Ai fini del calcolo del carico di bestiame vengono presi in considerazione tutti i bovini presenti in azienda di età superiore o uguale a 6 mesi.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;
oppure
- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;
oppure
- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

In particolare sono ammessi all'aiuto le seguenti tipologie di animali:

- Vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato B del decreto MiPAF n° 2026 del 24.09.04, integrato dal decreto MiPAF n° 2668 del 3.11.2004, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi ;
- Altre vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di età inferiore ai 7 anni, calcolati al 15 maggio dell'anno di campagna, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute per un periodo continuativo superiore a 6 mesi in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;
- Bovini – allevati in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA - di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti in azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna per almeno 7 mesi consecutivi. In particolare, al termine del periodo di detenzione di almeno 7 mesi, il capo dovrà avere un'età compresa tra i 15 ed i 27 mesi. Qualora detti bovini siano stati macellati prima del 31 luglio dell'anno di campagna, la permanenza continuativa di 7 mesi in azienda viene calcolata negli 8 mesi che precedono la data della macellazione. In tal caso, il bovino è oggetto di premio solo se non ha percepito un premio, in attuazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la stessa categoria di premio l'anno precedente.

Il premio è istituito dall'art 2 lett. b) e c) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche

Una vacca può essere sostituita con un'altra avente le stesse caratteristiche di ammissibilità ai premi. Se la sostituzione avviene entro un periodo massimo di 20 giorni, il periodo di permanenza continuativa in azienda viene calcolato a partire dalla data di entrata del capo sostituito fino a quella di uscita del capo subentrante.

In tal caso, l'O.P. deve essere informato della sostituzione entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali.

Premi relativi alla macellazione

Può accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalità:

- previste dal regolamento (CE) n. 2081/1992 (IGP);
- previste dal regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);
- in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razze o tipo genetico.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

Sanzioni aiuto supplementare nel settore delle carni bovine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, nel caso in cui un animale premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, lo stesso - a norma del regolamento (CE) n° 796/2004 articolo 16 par. 3 secondo comma lett. b - sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n° 796/2004.

Sulla base di quanto riportato nell'articolo 57 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Alle categorie di premio supplementare riguardanti le vacche e gli altri bovini allevati secondo metodi estensivi, si applicano le sanzioni previste all'art. 56 del regolamento (CE) n° 796/2004.

Aiuto supplementare settore delle carni ovine e caprine

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15€/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i

pagamenti per il settore carni ovicaprine di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Potranno accedere al pagamento supplementare i produttori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.

Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (120 giorni) decorre non prima del 15 maggio dell'anno di campagna e termina non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso, il periodo minimo di pascolamento e l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione), devono essere comunicati all'AGEA in sede di redazione della domanda unica. Possono essere indicati fino a tre luoghi di pascolamento per ciascun allevamento (codice ASL).

Nel predetto periodo di pascolamento deve essere detenuto nel luogo indicato un numero minimo di ovini e/o caprini non inferiore al numero di capi per i quali si richiede l'aiuto supplementare.

Eventuali variazioni dei dati riportati nella domanda unica riguardanti il periodo minimo di pascolamento e/o l'ubicazione del gregge, devono pervenire all'O.P. almeno 5 giorni prima.

Sanzioni premio supplementare carni ovine e caprine

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

I capi dichiarati nella domanda unica di aiuto, che - durante il periodo di permanenza dichiarato - non saranno trovati nella località indicata dal richiedente, saranno considerati come animali non accertati.

Qualora il numero degli ovini e caprini dichiarati nella domanda unica di aiuto superi il numero degli animali accertati, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 60 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

8. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. n. (CE) 1782/2003 sono riportate nell'allegato 5 - Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo III del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

I titoli ordinari (titolo III, cap. 3)

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003.

Non sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 per la frutta in guscio
- I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
 - superfici messe a riposo;
 - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas

I titoli di ritiro (titolo III, cap. 4) associati ai seguenti usi del suolo:

- superfici messe a riposo;
- l'esenzione dalla messa a riposo no food
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari
- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003

I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:

- l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 (escluso l'aiuto per la frutta in guscio in quanto relativo a colture permanenti).

Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto

Tutti i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 (premio alla qualità grano duro, piante proteiche, risone, sementi certificate):

Non sono compatibili con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

Sono compatibili con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.

Il premio per le colture energetiche:

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- il premio per il risone
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.

I premi relativi alle sementi certificate:

Sono compatibili con:

- foraggi tra trasformazione
- il premio per il risone
- il premio per le colture proteiche
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.

Non sono compatibili con:

- il premio per le colture energetiche ed energetiche biogas
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
- superfici foraggere a fini UBA

Il premio per la qualità grano duro:

Non è compatibile con:

- le foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai)
- i foraggi da trasformazione

E' compatibile con:

i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:

- grano duro – art. 1 lett.a) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026;
- avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

Compatibilità tra aiuti ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 - seminativi e altri regimi di aiuto

I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/2003 (**seminativi**):

Sono compatibili con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
 - grano duro qualità
 - piante proteiche

Non sono compatibili con:

- I titoli di ritiro sui quali si richiede:
 - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
 - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi alle:
 - colture energetiche,
 - sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)
- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione
- Le superfici foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai)

Compatibilità superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi del reg. (CE) 1257/99 e regimi di aiuto richiesti nella domanda unica di pagamento

Le superfici interessate da **impegni agroambientali** ai sensi del reg. 1257/99:

sono compatibili con:

- premi supplementari art. 69
- titolo IV
- titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei titoli ordinari vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) 796/2004 qualora nella fase di ricognizione preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento e, contemporaneamente, l'impegno agroambientale prosegue nella campagna 2006).

9. PIANO DI UTILIZZAZIONE

Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, l'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 impone agli agricoltori l'obbligo di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una domanda di aiuto o meno.

L'agricoltore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando il prodotto coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata.

L'indicazione della destinazione produttiva della superficie aziendale è fondamentale per l'erogazione dei premi accoppiati, mentre per la richiesta dei premi disaccoppiati è sufficiente dichiarare superfici agricole ammissibili ai sensi degli art. 44 e 54 del Reg. CE n. 1782/03, impiegate agli usi agricoli del suolo sopra specificati.

E' indispensabile indicare la destinazione produttiva delle singole particelle secondo quanto stabilito dalla normativa di settore comunitaria e nazionale, nel caso di superfici destinate alla produzione di:

- foraggi, per il calcolo del carico di bestiame (UBA/ha);
- foraggi da trasformare;
- sementi certificate;
- canapa;
- materie prime non destinate al consumo umano o animale;
- grano duro;
- piante proteiche;
- riso;
- frutta in guscio;
- colture energetiche;
- tabacco;
- messa a riposo;
- grano tenero;
- mais;
- colture in avvicendamento almeno biennale.

E' indispensabile, inoltre, indicare le varietà nel caso di dichiarazione delle seguenti destinazioni produttive:

- Canapa (Allegato 3)
- grano duro (Allegato 2) ;
- riso (Allegato 4);
- tabacco;
- sementi certificate.

Nel caso in cui si voglia richiedere l'aiuto per la frutta in guscio sarà necessario indicare il numero di piante, per ciascuna essenza presente sulla superficie indicata. Deve essere rispettato il requisito della densità minima per ettaro previsto dall'art. 15 del reg. CE 1973/2004.

Le destinazioni produttive potenzialmente ammissibili che non rispettano una o più condizioni di ammissibilità ai sensi della normativa comunitaria, devono essere indicate con il regime di intervento "DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AI PREMI TITOLO III - INUTILIZZABILI" (ad esempio: impianti olivicoli successivi al 1° maggio 1998, superfici investite a seminativi che non rispettano il periodo di disponibilità di almeno dieci mesi, ecc.)

Per consentire l'esecuzione dei controlli in modo efficace è indispensabile l'indicazione dell'ubicazione della parcella di terreno. Riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa vale a dire:

- Cod. istat provincia, e cod. istat e denominazione del comune;
- riferimenti catastali
- superficie catastale

In particolare, la sezione censuaria deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono.

A tal fine di seguito si riportano le corrette sezioni e il codice ISTAT da indicare nella domanda per le particelle che ricadono nei comuni di Ragusa e Ragusa IBLA:

- Il codice Istat da indicare per i due comuni censuari (Ragusa e Ragusa Ibla) è quello relativo al Comune di RAGUSA cioè "088-009";
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Ragusa (Codice:H163A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione A;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Comiso (Codice fiscale :H163B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione C;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Ibla (Codice:H164A dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione D;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Noto (Codice:H164B dato ottenibile dalla visura) devono essere dichiarate con Sezione B.

Per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" è necessario produrre la documentazione giustificativa dello specifico particolare e della titolarità di conduzione.

Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" in quanto sono comunque assoggettate ad accertamenti specifici.

Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto per impossibilità (riordino fondiario) o indisponibilità del materiale (veto per motivi militari), deve essere prodotta la documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale. Il successivo paragrafo illustra in dettaglio gli adempimenti ai quali l'agricoltore è tenuto.

È obbligatorio, inoltre, indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, la superficie catastale e la superficie utilizzata.

9.1.1. Casi particolari: adempimenti del produttore

Le superfici dichiarate con i “casi particolari” sono sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AGEA.

Descrizione
riordino fondiario
zona coperta da segreto militare
particelle interessate da usi civici nell'ambito degli aiuti supplementari legati all'estensivizzazione
appezzamenti demaniali
particella interessata da frazionamento in data successiva al 15.02.2005
Particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico
Particelle appartenenti allo stato estero
Particella ricadente su catasto urbano

Si riportano, di seguito, gli adempimenti per gli agricoltori in relazione a ciascuna tipologia di caso particolare

riordino fondiario

Per particelle, individuate con numeri e mappe provvisorie, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la documentazione rilasciata dall'Ente (consorzi di bonifica) preposto al riordino che individua la proprietà assegnata all'agricoltore.

La certificazione rilasciata dall'Ente dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle assegnate al agricoltore interessate da riordino;
- planimetria o estratto di mappa con l'indicazione delle particelle interessate da riordino.

Inoltre per le particelle ricadenti in zone a riordino fondiario della provincia di Udine è possibile, al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente documentazione:

- 1) elenco con i numeri delle particelle provvisorie associati ai futuri identificativi che saranno acquisiti dal catasto con indicazione del numero di pagina del registro del consorzio;
- 2) copia della pagina del registro del consorzio relativa ad ogni singolo agricoltore che riporta i dati identificativi dell'intestatario della particella;
- 3) tabella di decodifica del numero di riordino.

zona coperta da segreto militare

In tal caso è necessario che nel fascicolo dell'agricoltore ci sia :

- a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento. In particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione. Nel caso in cui si richiedano gli aiuti di cui al titolo IV e gli aiuti previsti dall'art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 è necessario che l'attestazione contenga anche la destinazione d'uso dei terreni dati in concessione idonea al premio richiesto.
- b) Planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio, mappetta grafica del territorio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

particelle interessate da usi civici nell'ambito degli aiuti supplementari legati all'estensivizzazione

Ai fini della determinazione del coefficiente di densità relativo al premio bovini, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti gli agricoltori;
- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
- per il singolo agricoltore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo agricoltore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo agricoltore).

Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazione di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici.

appezzamenti demaniali

- Le particelle non censite al catasto, in quanto appartenenti ad aree demaniali (esempio alvei di fiumi, ecc.), possono essere dichiarate in domanda se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso.

In tali casi è necessario che nel fascicolo dell'agricoltore ci sia :

- a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento in particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione.
- b) planimetria catastale (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo ««terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio

particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.09.2005

Le particelle catastali oggetto di frazionamento in data successiva al 30.09.2005, per le quali l'agricoltore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale, dovranno essere evidenziate sulla domanda integrando il fascicolo dell'agricoltore con la documentazione giustificativa della conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore). La seguente documentazione giustificativa dovrà essere integrata nel fascicolo aziendale:

- visura catastale aggiornata o attualizzata e modello di frazionamento/accorpamento “ 51F-TP “ con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici

oppure, in alternativa,

- visura ampliata aggiornata o attualizzata delle particelle nuove e delle particelle vecchie ed estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT,

oppure, in alternativa

- visura ampliata per le particelle nuove aggiornata o attualizzata e delle particelle vecchie e stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero identificativo della particella interessata/e dal frazionamento .

particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico

Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sarà necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.

Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

- codice istat provincia/comune
- codice dell'eventuale sezione censuaria
- In luogo del foglio catastale (tavola catastale) per alcune province in visura potrebbe essere riportato unicamente il “foglio logico”
- Numero della particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore
- Subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero

Nel caso di particelle per le quali si dispone dell'estratto del foglio di possesso non aggiornato è possibile ai fine della dimostrazione del titolo di conduzione integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:

- 1 estratto/stralcio planimetrico del foglio di possesso abbinato alla visura tavolare
- 2 autocertificazione dell'agricoltore che confermi l'attualità della intestazione della visura tavolare.

particelle appartenenti allo stato estero

Le particelle dichiarate a foraggiere non seminabili permanenti valide solo ai fini dell'aiuto supplementare zootecnia art. 69, ricadenti in territorio estero, possono essere dichiarate in domanda purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;
- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;
- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).

particella ricadente su catasto urbano

Tali particelle per essere riconosciute dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione.

10. COMPATIBILITÀ TRA DESTINAZIONI D'USO E INTERVENTI (MATRICE PRODOTTO/INTERVENTO)

L'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" contiene l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto e l'elenco delle destinazioni produttive ammissibili all'accesso alla Riserva Nazionale.

L'allegato 1 si divide in due sezioni:

1. colonne A e B, contenenti le seguenti informazioni:

A. destinazione produttiva (descrizione);

B. varietà (per le colture che le prevedono) o uso (per le superfici foraggiere e i terreni a riposo).

2. colonne da C ad XX, contenenti l'indicazione dei prodotti ammissibili a ciascun intervento, compreso in uno dei regimi di aiuto previsti dal Reg. (CE) n. 1782/03.

Il prospetto seguente illustra, per i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. 1782/2003, tutti gli interventi ed il relativo codice da utilizzare nella domanda unica di pagamento.

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento
TITOLI DI RITIRO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento	
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	con contratto
			senza contratto
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	
TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Ammissibili ex art. 44 e 51
			Colture permanenti con premio richiesto per colture energetiche
TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA'	
	Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE	
	Capitolo 3	RISO	
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCCIOLA	
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE	
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-PISTACCHI	
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-CARRUBE	
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Coltivazioni non permanenti
			Coltivazioni permanenti
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Coltivazioni non permanenti
			Coltivazioni permanenti
	Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE	
Capitolo 10quater	TABACCO		
ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO	
	Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO	
	Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS	
	Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENTO	ammissibile al premio
compatibile - non ammissibile al premio			

Regime di aiuto	Riferimento normativo	Descrizione intervento	
	Dm 2026/04 art.1 bis	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO	
ALTRO	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2003)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	
	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Foraggiere Pascoli permanenti
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI ALL'ASSOCIAZIONE CON I TITOLI DI RITIRO E ORDINARI	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili	
	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili	
	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono delle informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 796/04 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica, verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X". Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri. L'agricoltore deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 5 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

10.1. Foraggiere

Ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi, l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50 % della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Ammissibilità delle superfici foraggere

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono parimenti elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento.

Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento

L'art. 3 del reg. (CE) 796/2004 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Ai sensi dell'art. del reg. (CE) 796/2004, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

Anche i pascoli permanenti, ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA, sono elencati nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna "pascolo permanente".

Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili (pascoli magri)

In presenza di superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, la superficie da prendere in considerazione, **sia per l'abbinamento dei titoli ordinari che per la determinazione del coefficiente di densità valida per la richiesta del premio supplementare zootecnica art. 69**, deve essere calcolata al netto delle tare forfettarie nel seguente modo:

- del 20% , in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, pascolo cespugliato e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante
- del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo, e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

Queste classificazioni determinano, quindi, l'applicazione della tara sui codici colturali previsti nella matrice codici intervento. La tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata (tara) alla superficie dichiarata in relazione alla tipologia di pascolo:

TIPOLOGIA DI PASCOLO	TARA
PASCOLO ARBORATO- CESPUGLIATO	20%

PASCOLO ARBORATO	50%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)	20%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)	50%

Si precisa che, in presenza di roccia affiorante, diffusa in misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale da non pregiudicarne la pascolabilità - si dovrà decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

Qualora le suddette superfici foraggere, non siano destinate al pascolamento e pertanto non abbinabili ai titoli ordinari, dovranno essere dichiarate utilizzando la destinazione produttiva “SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO” abbinabile all’intervento “destinazioni non ammissibili ai titoli di ritiro e ordinari – destinazioni produttive”.

10.2. Tare e usi non agricoli

Ai sensi all’articolo 30, comma 2, del regolamento (CE) n. 796/04, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.

Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri, ad eccezione del premio accoppiato tabacco.

Inoltre le tare all’interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq.

In dettaglio, nei casi in cui siano presenti tare rilevanti (> 100 mq) nella dichiarazione occorrerà dettagliare la particolare destinata della superficie “non agricola”:

Come “USI NON AGRICOLI - FABBRICATI” si considerano i manufatti e le strade permanenti (superiori 2 metri).

Per “USI NON AGRICOLI - TARE E INCOLTI”, si intendono le strade non permanenti, le ripe, le scarpate, ecc.

Le acque (laghi, paludi, vasche, bacini, alvei, ecc) devono essere dichiarate con la descrizione “USI NON AGRICOLI - ALTRO”.

Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura ‘ordinaria’, l’area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell’albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all'interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggiere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni: - "piante sparse", quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6;
- "seminativo arborato" quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside

Se all'interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).

b) Superfici coltivate sottochioma

Nel caso in cui l'area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell'utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l'area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare per numero dei filari per larghezza filare stabilita (2 metri).

Coltivazioni arboree specializzate

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata "specializzata" quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;

- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come ‘non seminabile’, associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l’incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.

Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

In riferimento all’articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CE) 796/04, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, è stato determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorità.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.

Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella calcolata nel modo di seguito esposto: quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di una particella è inferiore al 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sarà accettata la superficie dichiarata; in caso contrario sarà accettata la superficie oggettiva.

11. CONDIZIONALITÀ

Dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le nuove norme relative alla “condizionalità”, previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

Il rispetto di tali norme costituisce condizione necessaria per non subire riduzioni degli aiuti richiesti con la domanda unica presentata all’Organismo Pagatore.

L’elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 15 dicembre 2005, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 29/12/05 ed è consultabile sul sito web: <http://www.politicheagricole.it/SVILUPPO/home.asp>.

Le Regioni e Province Autonome definiscono l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti ed alle norme quadro elencati negli allegati 1 e 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 15 dicembre 2005.

L’agricoltore è tenuto a dichiarare le condizioni applicabili alla sua azienda.

12. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2005/2006 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento campagna 2006 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando nel piano di utilizzo le superfici investite a foraggio da trasformare con i relativi riferimenti catastali.

Le particelle da dichiarare nella domanda unica di aiuto da destinare a foraggi essiccati dovranno essere identificate con il codice prodotto e il codice varietà/uso, indicati nella tabella "matrice prodotti/interventi" (allegato 1). Le specie che possono essere destinate a tale utilizzo sono quelle per le quali nella matrice è indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione".

Le particelle dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. (CE) 382/2005 art.4 comma 2), come indicato nella tabella compatibilità degli aiuti (allegato 5). Resta inteso che, qualora le stesse superfici siano richieste sia all'aiuto per le sementi certificate sia a foraggi da trasformazione, sarà necessario indicare entrambi gli interventi.

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 4 settembre 2006, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

13. EROGAZIONE DEGLI AIUTI

13.1. PERIODO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI

L'art. 28 par. 2 del Reg. (CE) 1782/03 prevede che i pagamenti vengano effettuati una volta l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo e che l'aiuto supplementare di cui all'articolo 12 venga erogato entro il 30 settembre dell'anno civile successivo all'anno civile in questione.

13.2. MODULAZIONE

L'art. 10 del Reg. (CE) 1782/03 stabilisce che tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012. La riduzione prevista per il 2006 è pari al 4%.

Gli importi risultanti dall'applicazione di tali riduzioni sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

13.3. AIUTO SUPPLEMENTARE

L'art. 12 del Reg. (CE) 1782/03 stabilisce che un importo supplementare è corrisposto agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del regolamento stesso.

L'aiuto supplementare è pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzioni previste all'articolo 10 (modulazione) per l'anno civile considerato ai primi 5.000 EUR di pagamenti diretti o a un eventuale importo inferiore. L'ammontare complessivo degli aiuti supplementari corrisposti in uno Stato membro nell'arco di un anno civile non può superare i massimali indicati nell'allegato II del Reg. 1782/03. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti supplementari in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato II. L'aiuto supplementare non è soggetto alle riduzioni per modulazione.

L'art. 77 del Reg. (CE) 796/04 stabilisce che “al fine di determinare se sia stato raggiunto l'importo di 5 000 EUR di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n.1782/2003, si prende in considerazione l'importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell'applicazione di eventuali riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 10 del predetto regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non

contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile”.

13.4. APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI

L'art. 71 bis del Reg. (CE) 796/04 stabilisce le modalità di applicazione delle riduzioni.

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere calcolato sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo I del titolo IV (decurtazioni per anomalie riscontrate e superamento delle SBN);
- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma degli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento (ritardato deposito);
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, del presente regolamento (mancata dichiarazione dell'intera azienda);
- d) per i regimi di sostegno di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono soggetti ad un massimale, si aggiungono gli importi risultanti dall'applicazione delle lettere a), b) e c), ottenendo il valore d1).

Viene calcolato un coefficiente d2) dividendo l'importo del massimale corrispondente per la somma degli importi d1). Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.

Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell'ambito di tale regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l'importo d1) per il coefficiente d2);

- e) all'importo del pagamento risultante dall'applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (dal 2007);
- f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera e) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo II del titolo IV del reg. (CE) 796/04.

13.5. Inadempienze intenzionali

SUPERFICI

Qualora l'Amministrazione rilevi che gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 50 par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del reg. (CE) 796/2004 art. 53 par. 1.

Quando la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

In ogni caso, tutti i criteri di individuazione si applicano a domande che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio.

Si applicano i seguenti criteri:

- aziende campione con superfici accertate pari a zero;
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come bosco (uso non agricolo);- fabbricati; - acque);
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 30%, che hanno rinunciato superfici a seguito di anomalia di supero catastale, pari ad almeno il 30% della superficie richiesta a premio.
- Domande selezionate a campione per due anni di seguito, con scostamento aziendale, in entrambe le annualità, superiore al 20%.

CAP

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri una differenza, ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE 796/2004, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004.

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto viene così ridotto:

- Della percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 se l'irregolarità è inferiore o uguale al 10%;

- Di due volte la percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 se l'irregolarità è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 è superiore al 20% l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in esame.

Infine, se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004, è superiore al 50% l'agricoltore viene escluso dal beneficio dell'aiuto equivalente alla differenza rilevata. Tale importo viene detratto dal pagamento dell'aiuto, nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini, cui il produttore avrebbe diritto, in relazione alle domande di aiuto presentate nei tre anni civili successivi.

13.6. Ripetizione dell'indebito

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.

Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del reg. CE n. 1782/2003, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebito da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebito. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebito si avvenuto per errore dell'Amministrazione.

La restituzione dell'indebito può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere

indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti della presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.

IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO
(Dr. Giancarlo Nanni)

14. ALLEGATI

14.1. Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento



DOMANDA UNICA 2006

Matrice prodotti interventi

		REGIMI DI AIUTO - REG. (CE 1782/2003)																																			
		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03 - USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI DI RITIRO										Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03 - USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI					TOTALE SUPERFICIE AD ALTRI USI NON AMMISSIBILI RPUI					TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003 - ALTRI REGIMI DI AIUTO								ART. 69 REG. (CE) N. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI- ALTRI REGIMI DI AIUTO- ART. 1 DM. 2026/2004		DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO					
																									AVVICENDAMENTO		FORAGGERE PER LE UBA										
		DESCRIZIONE INTERVENTO																																			
		SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	SUPERFICIE ESENTATA DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO FOOD	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO FOOD senza contratto	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO FOOD PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	COLTURE PERMANENTI AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (CULTURA ENERGETICA)	DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AI PREMI TITOLO II - INUTILIZZABILI	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	FRUTTA A GUSCIO - NOCCIOLA	FRUTTA A GUSCIO - MANDORLE	FRUTTA A GUSCIO - NOCI COMUNI	FRUTTA A GUSCIO - PISTACCHI	FRUTTA A GUSCIO - CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE - COLTIVAZIONI PERMANENTI	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS COLTIVAZIONI PERMANENTI	SEMENTI CERTIFICATE	TABACCO	GRANO DURO (art. 89)	GRANO TENERO	MAIS	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO MA NON PAGABILE	BARBIETOLA IN AVVICENDAMENTO	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	FORAGGERE PER GLI UBA - FORAGGERE NON PERMANENTI	FORAGGERE PER IL CALCOLO DEGLI UBA - PASCOLO PERMANENTE			
DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'/USO																																				
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK			
ACTINIDIA (KIWI)				X		X		X													X		X														
AGLIO				X		X		X													X		X														
AGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME			X	X		X	X			X											X		X														
AGRETTO				X		X				X											X		X														
AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X														X		X								X		X				
AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X		X								X			X			
AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE			X		X	X				X										X		X												X		
AGROPIRO - GRAMIGNA	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE			X		X	X				X										X		X												X		
AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X				X										X		X								X		X				
AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X				X										X		X								X			X			
AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE			X		X	X				X										X		X												X		
AGROSTIDE - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE			X		X	X				X										X		X												X		
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME	AGROSTIS CANINA L.		X				X				X														X						X		X				
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME	AGROSTIS GIGANTEA ROTH.		X				X				X													X							X		X				
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME	AGROSTIS STOLONIFERA L.		X				X				X													X							X		X				
AGROSTIDE PER LA PRODUZIONE DI SEME	AGROSTIS CAPILLARIS L.		X				X				X													X							X		X				
ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99		X			X	X		X	X												X		X														
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE IMPIANTATI TRA IL 30/04/2004 E IL 10/03/2005 O TERRENI AFFITTATI/ACQUISTATI TRA IL 30/04/2004 E IL 10/03/05	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROT. IMPIANTATI TRA 30/04/2004-10/03/2005 O TERRENI AFFITTATI/ACQUISTATI TRA 30/04/2004-10/03/05		X		X	X	X				X												X														
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI					X	X		X	X														X														
ALBERI DA FRUTTA				X		X		X	X														X														
ALBICOCCO				X		X		X	X														X														
ALTRE COLTIVAZIONI A SEMINATIVI			X	X		X	X			X											X		X								X						
ALTRE COLTIVAZIONI ANNUALI DA FORAGGIO			X	X		X	X			X											X		X								X		X				
ALTRE DRUPACEE			X			X				X	X												X														
ALTRE FORAGGERE ANNUALI			X	X		X	X			X											X		X							X		X	X				
ALTRE FORAGGERE ANNUALI	ERBAIO DI GRAMINACEE		X	X		X	X			X											X		X						X		X	X					
ALTRE FORAGGERE ANNUALI	ERBAIO DI LEGUMINOSE		X	X		X	X			X											X		X						X		X	X					
ALTRE FORAGGERE ANNUALI	ERBAIO MISTO		X	X		X	X			X											X		X						X		X	X					



DOMANDA UNICA 2006

Matrice prodotti interventi

		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03 - USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI DI RITIRO										Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03 - USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI										TOTALE SUPERFICIE AD ALTRI USI NON AMMISSIBILI RPUI										TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003 - ALTRI REGIMI DI AIUTO										ART. 69 REG. (CE) N. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI- ALTRI REGIMI DI AIUTO- ART. 1 DM. 2026/2004										DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO									
		AVVICENDAMENTO										FORAGGERE PER LE UBA																																																	
		DESCRIZIONE INTERVENTO																																																											
		SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	SUPERFICIE ESENTATA DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD senza contratto	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	COLTURE PERMANENTI AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (COLTURA ENERGETICA)	DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AI PREMI TITOLO III - INUTILIZZABILI	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE - COLTIVAZIONI PERMANENTI	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS - COLTIVAZIONI PERMANENTI	SEMENTI CERTIFICATE	TABACCO	GRANO DURO (art. 69)	GRANO TENERO	MAIS	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO MA NON PAGABILE	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	FORAGGERE PER GLI UBA - FORAGGERE NON PERMANENTI	FORAGGERE PER IL CALCOLO DEGLI UBA - PASCOLO PERMANENTE																											
DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'/USO																																																												
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																											
ERBA MAZZOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE			X		X	X			X											X	X													X																										
ERBA MAZZOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME	DACTYLIS GLOMERATA L.		X				X			X														X							X	X																													
ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X										X	X										X	X																													
ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X										X	X										X																														
ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE			X		X	X			X										X	X														X																										
ERBA MEDICA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE			X		X	X			X										X	X										X				X																										
ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME	MEDICAGO SATIVA L. (ECOTIPI)		X				X			X													X							X	X																														
ERBA MEDICA PER LA PRODUZIONE DI SEME	MEDICAGO SATIVA L. (VARIETA')		X				X			X													X							X	X																														
FAGIOLINO PER LA PRODUZIONE DI SEME			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X										X	X																																								
FAGIOLINO			X	X		X	X			X																																																			



DOMANDA UNICA 2006

Matrice prodotti interventi

		Titolo III, Cap. 4, art. 54 Reg. (CE) 1782/03 - USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI DI RITIRO													Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03 - USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI			TOTALE SUPERFICIE AD ALTRI USI NON AMMISSIBILI RPUI													TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003 - ALTRI REGIMI DI AIUTO													ART. 69 REG. (CE) N. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI- ALTRI REGIMI DI AIUTO- ART. 1 DM. 2026/2004				DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO			
																															AVVICENDAMENTO				FORAGGERE PER LE UBA																
		DESCRIZIONE INTERVENTO																																																	
		SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	SUPERFICIE ESENTATA DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD senza contratto	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	COLTURE PERMANENTI AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (COLTURA ENERGETICA)	DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AI PREMI TITOLO III - INUTILIZZABILI	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE - COLTIVAZIONI PERMANENTI	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS - COLTIVAZIONI PERMANENTI	SEMENTI CERTIFICATE	TABACCO	GRANO DURO (art. 69)	GRANO TENERO	MAIS	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO MA NON PAGABILE	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	FORAGGERE PER GLI UBA - FORAGGERE NON PERMANENTI	FORAGGERE PER IL CALCOLO DEGLI UBA - PASCOLO PERMANENTE																	
DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'/USO																																																		
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																	
LINO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X	X								X			X																		
LINO - DA FORAGGIO	ERBAIO - ALTRO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X	X								X			X																		
LINO - SEMI			X	X		X	X			X											X	X							X																						
LINO DA FIBRA			X	X		X	X			X											X	X							X																						
LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME	LINUM USITATISSIMUM L. (LINO TESSILE)		X				X			X														X						X																					
LINO PER LA PRODUZIONE DI SEME	LINUM USITATISSIMUM L. (LINO OLEOSO)		X				X			X													X							X																					
LOIETTO (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X	X							X		X	X																			
LOIETTO (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X	X							X		X	X																			
LOIETTO (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X	X							X		X	X																			
LOIETTO (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X	X							X			X																			
LOIETTO (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE			X		X	X			X											X	X												X																	
LOIETTO (SP. LOLIUM MULTIFLORUM LAM.) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE			X		X	X			X											X	X												X																	
LOIETTO (SP. LOLIUM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X	X							X			X																			
LOIETTO (SP. LOLIUM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X	X							X			X																			
LOIETTO (SP. LOLIUM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE			X		X	X			X											X	X												X																	
LOIETTO (SP. LOLIUM PERENNE) - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE			X		X	X			X											X	X												X																	
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	LOLIUM MULTIFLORUM LAM.		X				X			X													X						X		X																				
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	LOLIUM X BOUCHEANUM KUNT.		X				X			X													X						X		X																				
LOIETTO PER LA PRODUZIONE DI SEME	LOLIUM PERENNE L.		X				X			X													X						X		X																				
LOTO (KAKI)				X		X		X	X												X	X																													
LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X	X							X		X	X																			
LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X											X	X							X			X																			
LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE			X		X	X			X											X	X													X																
LUPINELLA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE			X		X	X			X											X	X													X																
LUPINELLA PER LA PRODUZIONE DI SEME	ONOBCHIS VICIFOLIA SCOP.		X			X	X			X													X						X		X																				
LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI			X	X		X	X			X			X								X	X						X																							



DOMANDA UNICA 2006

Matrice prodotti interventi

		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03 - USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI DI RITIRO										Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03 - USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI										TOTALE SUPERFICIE AD ALTRI USI NON AMMISSIBILI RPUI										TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003 - ALTRI REGIMI DI AIUTO										ART. 69 REG. (CE) N. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI- ALTRI REGIMI DI AIUTO- ART. 1 DM. 2026/2004					DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO				
																																										AVVICENDAMENTO					FORAGGERE PER LE UBA				
		DESCRIZIONE INTERVENTO																																																	
		SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	SUPERFICIE ESENTATA DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD senza contratto	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	COLTURE PERMANENTI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (COLTURA ENERGETICA)	DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AI PREMI TITOLO III - INUTILIZZABILI	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE - COLTIVAZIONI PERMANENTI	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS - COLTIVAZIONI PERMANENTI	SEMENTI CERTIFICATE	TABACCO	GRANO DURO (art. 69)	GRANO TENERO	MAIS	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO MA NON PAGABILE	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO	FORAGGERE DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	FORAGGERE PER GLI UBA - FORAGGERE NON PERMANENTI	FORAGGERE PER IL CALCOLO DEGLI UBA - PASCOLO PERMANENTE																	
DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'/USO																																																		
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																	
LUPINO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X										X	X									X		X	X																		
LUPINO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X										X	X								X		X	X																			
LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X										X	X								X		X	X																			
LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X										X	X								X			X																			
LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE			X		X	X			X										X	X													X																	
LUPOLINA - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE			X		X	X			X										X	X													X																	
LUPOLINA PER LA PRODUZIONE DI SEME	MEDICAGO LUPOLINA L.		X				X			X													X						X		X																				
LUPULOLO				X		X				X										X		X																													
MANDARINO				X		X				X												X																													
MANDARINO	AVANA, AVANA APIRENO			X		X				X												X																													
MANDARINO	TARDIVO DI CIACULLI			X		X				X												X																													
MANDARINO	ALTRE VARIETA'			X		X				X												X																													
MANDORLE-FRUTTA A GUSCIO				X		X				X						X						X																													
MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE	MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE - CICLO ANNUALE		X	X		X	X			X										X	X																														
MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE	MATERIE DA INTRECCIO, DA IMBOTTITURA O USATE NELLA FABBRICAZIONE DI SCOPE O DI SPAZZOLE - CICLO PLURIENNALE		X	X		X	X			X										X	X																														
MELANZANA				X		X				X										X	X																														
MELANZANA PER LA PRODUZIONE DI SEME			X	X		X	X			X										X	X																														
MELE DA SIDRO			X	X		X				X											X	X																													
MELE DA TAVOLA			X	X		X				X											X	X																													
MELE DA TRASFORMAZIONE			X	X		X				X											X	X																													
MELILOTO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X										X	X								X		X	X																			
MELILOTO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X										X	X								X			X																			
MELILOTO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE			X		X	X			X										X	X														X																
MELILOTO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE			X		X	X			X										X	X														X																
MELO				X		X				X										X	X																														
MELONE				X		X				X										X	X																														
MELONE PER LA PRODUZIONE DI SEME			X	X		X	X			X										X	X																														
MIGLIO			X	X		X	X			X										X	X								X																						
MIGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI GRAMINACEE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X										X	X								X		X	X																			
MIGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X		X	X			X										X	X								X		X	X																			



DOMANDA UNICA 2006

Matrice prodotti interventi

		Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03 - USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI DI RITIRO										Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03 - USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI										TOTALE SUPERFICIE AD ALTRI USI NON AMMISSIBILI RPUI										TITOLO IV REG. (CE) N. 1782/2003 - ALTRI REGIMI DI AIUTO										ART. 69 REG. (CE) N. 1782/2003 - PREMI SUPPLEMENTARI- ALTRI REGIMI DI AIUTO- ART. 1 DM. 2026/2004					DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO				
		DESCRIZIONE INTERVENTO																														AVVICENDAMENTO					FORAGGERE PER LE UBA														
		SUPERFICIE MESSA A RIPOSO	SUPERFICIE ESENTATA DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD senza contratto	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO NO-FOOD PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	COLTURE PERMANENTI AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO (COLTURA ENERGETICA)	DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AI PREMI TITOLO III - INUTILIZZABILI	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE	GRANO DURO QUALITA	PIANTE PROTEICHE	RISONE	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	COLTURE ENERGETICHE	COLTURE ENERGETICHE - COLTIVAZIONI PERMANENTI	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS - COLTIVAZIONI PERMANENTI	SEMENTI CERTIFICATE	TABACCO	GRANO DURO (art. 69)	GRANO TENERO	MAIS	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO MA NON PAGABILE	BARBETOLA IN AVVICENDAMENTO	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	FORAGGERE PER GLI UBA - FORAGGERE NON PERMANENTI	FORAGGERE PER IL CALCOLO DEGLI UBA - PASCOLO PERMANENTE																	
DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA'/USO																																																		
C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK																	
TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED	IBRIDI BADISCHER GEUDERTHEIMER		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED	PARAGUAY E IBRIDI (zona B)		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED	HAVANNA		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' DARK AIR CURED	BENEVENTANO		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' FLUE CURED			X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' FLUE CURED	BRIGHT		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' KATERINI			X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' KATERINI CURED	KATERINI		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' LIGHT AIR CURED			X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' LIGHT AIR CURED	BADISCHER BURLEY E IBRIDI		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' LIGHT AIR CURED	BURLEY ITALIA		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' LIGHT AIR CURED	MARYLAND		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' FIRE CURED			X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' FIRE CURED	KENTUCKY		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' SUN CURED			X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' SUN CURED	XANTI-YAKA'		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' SUN CURED	PERUSTITZA		X	X			X	X												X	X				X																										
TABACCO - VARIETA' SUN CURED	ERZEGOVINA		X	X			X	X												X	X				X																										
TARTUFO				X			X	X												X	X																														
TARTUFO DI PRATO			X	X			X	X												X	X																														
TOPINAMBUR				X			X	X												X	X																														
TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO DI LEGUMINOSE, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X			X	X												X	X													X	X																
TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	ERBAIO MISTO, ANNUALE (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X			X	X												X	X													X	X																
TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO AVVICENDATO (SFALCIATO) - NON PERMANENTE		X	X			X	X												X	X																														
TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO AVVICENDATO (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - NON PERMANENTE		X	X			X	X												X	X																														
TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE			X			X	X												X	X														X																
TRIFOGLIO - DA FORAGGIO	PRATO PASCOLO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO E/O PASCOLATO) - PERMANENTE			X			X	X												X	X															X															
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	TRIFOLIUM ALEXANDRINUM L.		X				X																	X									X																		
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	TRIFOLIUM HYBRIDUM L.		X				X																	X									X																		
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	TRIFOLIUM INCARNATUM L.		X				X																	X									X																		
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	TRIFOLIUM PRATENSE L.		X				X																	X									X																		
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	TRIFOLIUM REPENS L.		X				X																	X									X																		
TRIFOGLIO PER LA PRODUZIONE DI SEME	TRIFOLIUM REPENS L. VAR. GIGANTEUM		X				X																	X									X																		

14.2. Allegato 2 – Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV

**DOMANDA UNICA 2006****Tabella delle codifiche di varietà ammesse all'aiuto supplementare Art. 69 e per la produzione di grano duro di qualità**

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	REGIMI DI INTERVENTO	
		Art. 69	Tit. IV

A	B	E	F
GRANO (FRUMENTO) DURO	ADAMELLO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	AMEDEO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	AMILCAR	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ANCO MARZIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	APPIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	APPULO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARCANGELO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARCOBALENO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARIOSTO	X	
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARQUERO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARTIMON	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ASDRUBAL	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	AVISPA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BAIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BALIDURO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BALSAMO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BARCAROL	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BOABDIL		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BOLO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BONZO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BORELLO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BRADANO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BRINDUR	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BRONTE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	BURGOS	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CAMPODORO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CANNIZZO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CANYON	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CAPPELLI	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CAPRI	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CARIOCA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CASANOVA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CATERVO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CHIARA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CICCIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CIRILLO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CLAUDIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	COLORADO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	COLOSSEO	X	X

**DOMANDA UNICA 2006****Tabella delle codifiche di varietà ammesse all'aiuto supplementare Art. 69 e per la produzione di grano duro di qualità**

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	REGIMI DI INTERVENTO	
		Art. 69	Tit. IV

A	B	E	F
GRANO (FRUMENTO) DURO	CONCADORO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CRESO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	CRISPIERO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DAUNIA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DEBANO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DERRICK	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DORATO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DUETTO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DUILIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DUPRI	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DURANGO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DURBEL	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DURFORT		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	DYLAN	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ELIOS	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ERCOLE		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ERMOCOLLE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	FABIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	FAUNO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	FIGLIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	FLAMINIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	FLAVIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	FORTORE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	GARDENA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	GARGANO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	GHIBLI	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIANNI	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIEMME	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIOTTO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIOVE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIUSTO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	GRAZIA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	GRECALE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ICARO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	IONIO (EX ARES FINO AL 26.11.97)	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	IRIDE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ITALO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	KARALIS	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	KRONOS	X	X

**DOMANDA UNICA 2006****Tabella delle codifiche di varietà ammesse all'aiuto supplementare Art. 69 e per la produzione di grano duro di qualità**

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	REGIMI DI INTERVENTO	
		Art. 69	Tit. IV

A	B	E	F
GRANO (FRUMENTO) DURO	LATINO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	LATINUR		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	LESINA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	LEVANTE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	LIBECCIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	MAESTRALE		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	MARCO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	MATT	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	MERIDIANO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	MESSAPIA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	MONCAYO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	MONGIBELLO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	NEFER	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	NEODUR	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	NEOLATINO	X	
GRANO (FRUMENTO) DURO	NERONE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	NORBA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	NORMANNO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	OFANTO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ORFEO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	OROBEL	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PARSIFAL		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PEDRISCO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PERSEO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PIETRAFITTA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PLATANI	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PLINIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PORTOBELLO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PORTORICO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PR22D40	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PR22D66	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PR22D78	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PRECO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PROMETEO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	PROVENZAL	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	QUADRATO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	RADIOOSO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	RINGO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	RUSTICANO	X	X

**DOMANDA UNICA 2006****Tabella delle codifiche di varietà ammesse all'aiuto supplementare Art. 69 e per la produzione di grano duro di qualità**

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	REGIMI DI INTERVENTO	
		Art. 69	Tit. IV

A	B	E	F
GRANO (FRUMENTO) DURO	SAN CARLO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	SANT'AGATA		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	SARAGOLLA		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	SEMOLON	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	SEVERO	X	
GRANO (FRUMENTO) DURO	SFINGE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	SIMETO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	SOLEX	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	SORRENTO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	SORRISO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	SUPERDUR	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	SVEVO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	TIZIANA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	TORREBIANCA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	TRESOR	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	TRIPUDIO	X	
GRANO (FRUMENTO) DURO	TURCHESE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	ULISSE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALBELICE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALERIO		X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALSALSO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VARANO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VENDETTA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VENTO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VERDI	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VERTOLA	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VESUVIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VETRODUR	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VETTORE	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VINCI	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VIRGILIO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VITRICO	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VITROMAX	X	X
GRANO (FRUMENTO) DURO	VITRON	X	X

14.3. Allegato 3 – Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

CANAPA GREGGIA O MACERATA	BENIKO
CANAPA GREGGIA O MACERATA	BIALOBREZESKIE
CANAPA GREGGIA O MACERATA	CARMAGNOLA
CANAPA GREGGIA O MACERATA	CS
CANAPA GREGGIA O MACERATA	DIOICA 88
CANAPA GREGGIA O MACERATA	EPSILON 68
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FASAMO
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FEDORA 17
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FELINA 32
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FELINA 34- FELINA 34
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FERIMON - FERIMON
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FIBRANOVA
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FIBRIMON 24
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FUTURA 75
CANAPA GREGGIA O MACERATA	JUSO 14
CANAPA GREGGIA O MACERATA	SANTHICA 23
CANAPA GREGGIA O MACERATA	USO 31
CANAPA GREGGIA O MACERATA	CHAMALEON
CANAPA GREGGIA O MACERATA	DELTA 405
CANAPA GREGGIA O MACERATA	DELTA-LLOSA
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FIBRIKO TC
CANAPA GREGGIA O MACERATA	FINOLA
CANAPA GREGGIA O MACERATA	RED PETIOLE
CANAPA GREGGIA O MACERATA	SANTHICA 27
CANAPA GREGGIA O MACERATA	UNIKO-B
CANAPA GREGGIA O MACERATA	CANNACOMP
CANAPA GREGGIA O MACERATA	LIPKO
CANAPA GREGGIA O MACERATA	TIBORSZALLASI
CANAPA GREGGIA O MACERATA	KOMPOLTI HIBRID TC
CANAPA GREGGIA O MACERATA	KOMPOLTI
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	BENIKO
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	BIALOBREZESKIE
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	CARMAGNOLA
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	CS
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	DIOICA 88



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	EPSILON 68
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FASAMO
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FEDORA 17
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FELINA 32
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FELINA 34- FELINA 34
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FERIMON - FERIMON
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FIBRANOVA
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FIBRIMON 24
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FUTURA 75
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	JUSO 14
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	SANTHICA 23
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	USO 31
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	CHAMALEON
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	DELTA 405
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	DELTA-LLOSA
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FIBRIKO TC
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	FINOLA
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	RED PETIOLE
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	SANTHICA 27
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	UNIKO-B



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
A	B
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	CANNACOMP
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	LIPKO
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	TIBORSZALLASI
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	KOMPOLTI HIBRID TC
CANAPA PER LA PRODUZIONE DI SEME (sp. CANNABIS SATIVA L.)	KOMPOLTI

14.4. Allegato 4 – Tabella delle codifiche delle varietà di Risone ammesse all'aiuto



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risonne ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

RISONE LUNGO A	
RISONE LUNGO A	ALICE
RISONE LUNGO A	ARBORIO
RISONE LUNGO A	ARBORIO PRECOCE
RISONE LUNGO A	ARIETE
RISONE LUNGO A	BALDO
RISONE LUNGO A	BELGIOIOSO
RISONE LUNGO A	CARNAROLI
RISONE LUNGO A	CERVO
RISONE LUNGO A	DRAGO
RISONE LUNGO A	ELBA
RISONE LUNGO A	GARDA
RISONE LUNGO A	KORAL
RISONE LUNGO A	LAGO
RISONE LUNGO A	LAMPO
RISONE LUNGO A	LORD
RISONE LUNGO A	LOTO
RISONE LUNGO A	MARENGO
RISONE LUNGO A	NIBBIO
RISONE LUNGO A	ONDA
RISONE LUNGO A	REDI
RISONE LUNGO A	RIBE (EURIBE)
RISONE LUNGO A	RINGO
RISONE LUNGO A	ROMA
RISONE LUNGO A	S.ANDREA
RISONE LUNGO A	SMERALDO
RISONE LUNGO A	STRELLA
RISONE LUNGO A	VOLANO
RISONE LUNGO A	AIACE
RISONE LUNGO A	ARES
RISONE LUNGO A	ASTRO
RISONE LUNGO A	AUGUSTO
RISONE LUNGO A	BIANCA
RISONE LUNGO A	BRAVO
RISONE LUNGO A	CISTELLA
RISONE LUNGO A	COBRA
RISONE LUNGO A	CRESO



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risonne ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

RISONE LUNGO A	DELFINO
RISONE LUNGO A	DORELLA
RISONE LUNGO A	DORIA
RISONE LUNGO A	EBRO
RISONE LUNGO A	EUROSIS
RISONE LUNGO A	GALILEO
RISONE LUNGO A	GENIO
RISONE LUNGO A	GIGANTE
RISONE LUNGO A	KARNAK
RISONE LUNGO A	NEMBO
RISONE LUNGO A	PONY
RISONE LUNGO A	POSEIDONE
RISONE LUNGO A	PRIMO
RISONE LUNGO A	RODEO
RISONE LUNGO A	ROMOLO
RISONE LUNGO A	SCIROCCO
RISONE LUNGO A	SIRMIONE
RISONE LUNGO A	SIS R215
RISONE LUNGO A	TEJO
RISONE LUNGO A	ZEUS
RISONE LUNGO A	TOSCA
RISONE LUNGO B	
RISONE LUNGO B	ARTIGLIO
RISONE LUNGO B	DEDALO
RISONE LUNGO B	GRALDO
RISONE LUNGO B	PEGASO
RISONE LUNGO B	THAIBONNET
RISONE LUNGO B	ARTICO
RISONE LUNGO B	EOLO
RISONE LUNGO B	GANGE
RISONE LUNGO B	GIADA
RISONE LUNGO B	PANDA
RISONE LUNGO B	PORTO
RISONE LUNGO B	PREVER
RISONE LUNGO B	TARRISO
RISONE LUNGO B	ZENA
RISONE LUNGO B	GLADIO



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risonne ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

RISONE LUNGO B	MERCURIO
RISONE LUNGO B	SATURNO
RISONE LUNGO B	FRAGRANCE
RISONE LUNGO B	ADELIO
RISONE LUNGO B	ALBATROS
RISONE LUNGO B	ANDOLLA
RISONE LUNGO B	APOLLO
RISONE LUNGO B	ASIA
RISONE LUNGO B	CADET
RISONE LUNGO B	CONDOR
RISONE LUNGO B	FENIS
RISONE LUNGO B	GEMINI
RISONE LUNGO B	GHIBLI
RISONE LUNGO B	GIANO
RISONE LUNGO B	GIOVE
RISONE LUNGO B	LAMONE
RISONE LUNGO B	OSCAR
RISONE LUNGO B	PERSEO
RISONE LUNGO B	SANTERNO
RISONE LUNGO B	SILLARO
RISONE LUNGO B	SPRINT
RISONE LUNGO B	TANARO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARTIGLIO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	DEDALO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GRALDO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PEGASO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	THAIBONNET
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARTICO



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	EOLO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GANGE
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GIADA
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PANDA
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PORTO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PREVER
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TARRISO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ZENA
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GLADIO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	MERCURIO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SATURNO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	FRAGRANCE
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ADELIO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ALBATROS
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ANDOLLA
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	APOLLO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ASIA
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CADET
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CONDOR



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risonne ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	FENIS
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GEMINI
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GHIBLI
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GIANO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GIOVE
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LAMONE
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	OSCAR
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PERSEO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SANTERNO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SILLARO
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SPRINT
RISONE LUNGO B PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TANARO
RISONE MEDIO	
RISONE MEDIO	ALPE
RISONE MEDIO	ARCO
RISONE MEDIO	ARGO
RISONE MEDIO	ASSO
RISONE MEDIO	EUROPA
RISONE MEDIO	ITALICO
RISONE MEDIO	ITALMOCHI
RISONE MEDIO	LIDO
RISONE MEDIO	LOMELLINO
RISONE MEDIO	PADANO (BAHIA)
RISONE MEDIO	PIEMONTE
RISONE MEDIO	PROMETEO
RISONE MEDIO	RIVA



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risonne ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
RISONE MEDIO	ROSA MARCHETTI
RISONE MEDIO	ROVA
RISONE MEDIO	SARA
RISONE MEDIO	SAVIO
RISONE MEDIO	VENERIA
RISONE MEDIO	VIALONE NANO
RISONE MEDIO	FLIPPER
RISONE MEDIO	BASTIA
RISONE MEDIO	CESARE
RISONE MEDIO	MINERVA
RISONE MEDIO	NUOVO MARATELLI
RISONE MEDIO	PIERROT
RISONE MEDIO	S. PIETRO
RISONE MEDIO	TEA
RISONE MEDIO	VENERE
RISONE TONDO	
RISONE TONDO	BALI
RISONE TONDO	BALILLA
RISONE TONDO	CASTELMOCHI
RISONE TONDO	CRIPTO
RISONE TONDO	ELIO
RISONE TONDO	ELVO
RISONE TONDO	PRECOCISSIMO MOLINA
RISONE TONDO	SELENIO
RISONE TONDO	SERENO
RISONE TONDO	SORRISO
RISONE TONDO	PERLA
RISONE TONDO	AMBRA
RISONE TONDO	CENTAURO
RISONE TONDO	CHIMERA
RISONE TONDO	IBIS
RISONE TONDO	MARTE
RISONE TONDO	SPINA
RISONE TONDO	STRESA
RISONE TONDO	TOP
RISONE TONDO	VEGA
RISONE TONDO	ARPA



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

RISONE TONDO	BRIO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BALI
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BALILLA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CASTELMOCHI
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CRIPTO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ELIO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ELVO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PRECOCISSIMO MOLINA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SELENIO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SERENO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SORRISO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ALPE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARCO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARGO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ASSO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	EUROPA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ITALICO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ITALMOCHI



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risonne ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LIDO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LOMELLINO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PADANO (BAHIA)
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PIEMONTE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PROMETEO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	RIVA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ROSA MARCHETTI
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ROVA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SARA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SAVIO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	VENERIA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	VIALONE NANO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ALICE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARBORIO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARBORIO PRECOCE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARIETE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BALDO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BELGIOIOSO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CARNAROLI



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risonne ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CERVO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	DRAGO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ELBA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GARDA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	KORAL
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LAGO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LAMPO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LORD
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	LOTO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	MARENGO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	NIBBIO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ONDA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	REDI
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	RIBE (EURIBE)
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	RINGO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ROMA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	S.ANDREA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SMERALDO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	STRELLA



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risonne ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	VOLANO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	FLIPPER
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PERLA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	AIACE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	AMBRA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARES
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ASTRO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	AUGUSTO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BASTIA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BIANCA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BRAVO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CENTAURO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CESARE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CHIMERA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CISTELLA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	COBRA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	CRESO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	DELFINO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	DORELLA



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risonne ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
---	---

RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	DORIA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	EBRO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	EUROSIS
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GALILEO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GENIO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	GIGANTE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	IBIS
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	KARNAK
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	MARTE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	MINERVA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	NEMBO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	NUOVO MARATELLI
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PIERROT
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PONY
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	POSEIDONE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	PRIMO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	RODEO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ROMOLO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	S. PIETRO



DOMANDA UNICA 2006

Tabella delle codifiche di varietà di Risonne ammesse all'aiuto

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO
-------------------------	----------------

A	B
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SCIROCCO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SIRMIONE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SIS R215
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	SPINA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	STRESA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TEA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TEJO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TOP
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	VEGA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	VENERE
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ZEUS
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	ARPA
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	BRIO
RISONE TONDO, MEDIO, LUNGO A PER LA PRODUZIONE DI SEME (ORYZA SATIVA L.)	TOSCA

14.5. Allegato 5– Tabella delle compatibilita' tra regimi di aiuto

14.6. Allegato 6–Vacche iscritte a LLGG di razze da carne

Sulla base dell'elenco dalle Associazioni di specie e di razza sancito nel D.M. del 27.11.2001 Allegato 2, sono riscontrabili i seguenti libri genealogici

CODICE	DENOMINAZIONE
101	A.N.A.C.L.I.
102	A.N.A.C.L.I.
203	A.N.A.B.I.C.
204	A.N.A.B.I.C.
205	A.N.A.B.I.C.
206	A.N.A.B.I.C.
207	A.N.A.B.I.C.
308	A.N.A.P.R.I.
409	A.N.A.BO.RA.PI.
510	SARDA

14.7. Allegato 7–Categoria Vacche a duplice attitudine

In base all'allegato B del D.M. 2026 del 24/09/2004 e sua successiva integrazione, sono state individuate presso l'Anagrafe Bovina le seguenti razze.

CODICE BDN	DENOMINAZIONE	DENOMINAZIONE ALTERNATIVA
AGE	AGEROLESE	RAZZA ITALIANA
BVP	BIANCA VAL PADANA / MODENESE	BIANCA VAL PADANA / MODENESE
CAB	CABANNINA	RAZZA ITALIANA
CAL	CALVANA	RAZZA ITALIANA
CAS	VALDOSTANA CASTANA	VALDOSTANA CASTANA, AOSTA CHESTNUT
CIN	CINISARA	RAZZA ITALIANA
GAF	GARFAGNINA	RAZZA ITALIANA
GRA	GRIGIA ALPINA / GRIGIA VAL D'ADIGE	TYROL GREY, GRAUVIEH, OBERIENTAL, BOVIN RIS DE TYROL
MDC	MODICANA	MODICANA
MDS	SARDO-MODICANA	MODICANA SARDA
OTT	OTTONESE	MONTANA
PDL	ALTRE PODOLICHE	PODOLIAN, CINISARA, PODOLAC
PGL	PODOLICA PUGLIESE	PODOLICA PUGLIESE, PODOLIAN
PGR	PINZGAUER	PINZGAUER, PINZGAU
PIS	PISANA	RAZZA ITALIANA
PON	PONTREMOLESE	RAZZA ITALIANA
PRF	PEZZATA ROSSA FRIULANA	PEZZATA ROSSA FRIULANA
PRO	PEZZATA ROSSA D'OROPA	RAZZA ITALIANA
REN	RENDENA	RENDENA
VAR	VARZESE	MONTANA
VPR	VALDOSTANA PEZZATA ROSSA	VALDOSTANA PEZZATA ROSSA, AOSTA RED PIED
SCL	SICILIANA	SICILIANA
SRB	SARDA BRUNA	SARDA BRUNA
SRD	SARDA	SARDA

14.8. Allegato 8 – Elenco varietà non-ogm



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
GRANO DURO		
GRANO (FRUMENTO) DURO	ADAMELLO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	ALFARO	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) DURO	AMEDEO	UNIVERSITA' STUDI CATANIA
GRANO (FRUMENTO) DURO	AMILCAR	MONSANTO
GRANO (FRUMENTO) DURO	ANCO MARZIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	APPIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	APPULO	FARISEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARCANGELO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARCOBALENO	BATTLE/PROSEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARIOSTO	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	ARTIMON	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) DURO	ASDRUBAL	MONSANTO
GRANO (FRUMENTO) DURO	AVISPA	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) DURO	BAIO	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	BALIDURO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) DURO	BALSAMO	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) DURO	BARCAROL	ARTIGIANSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	BARCAROL	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) DURO	BOLO	SEMILLAS FITO
GRANO (FRUMENTO) DURO	BORELLO	ZIGNANI LINO PIERO
GRANO (FRUMENTO) DURO	BRADANO	AGROSERVICE
GRANO (FRUMENTO) DURO	BRADANO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	BRINDUR	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	BRONTE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	BURGOS	SEMILLAS FITO
GRANO (FRUMENTO) DURO	CAMPODORO	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	CANNIZZO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) DURO	CANNIZZO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) DURO	CANYON	MONSANTO
GRANO (FRUMENTO) DURO	CAPPELLI	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	CAPRI	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) DURO	CARIOCA	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) DURO	CASANOVA	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	CATERVO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) DURO	CATERVO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) DURO	CHIARA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	CICCIO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) DURO	CICCIO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) DURO	CIRILLO	MALIANI
GRANO (FRUMENTO) DURO	CLAUDIO	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	CLAUDIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	COLORADO	PIONEER
GRANO (FRUMENTO) DURO	COLOSSEO	ARTIGIANSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	COLOSSEO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) DURO	COLOSSEO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) DURO	COLOSSEO BIO	ARTIGIANSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	CONCADORO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) DURO	CONCADORO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) DURO	COSMODUR	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	CRESO	ARTIGIANSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	CRESO	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	CRISPIERO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L./CERMIS
GRANO (FRUMENTO) DURO	DAUNIA	FARISEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	DERRICK	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	DORATO	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	DUETTO	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	DUILIO	ARTIGIANSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	DUILIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	DUPRI	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) DURO	DURANGO	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	DURBEL	SEMILLAS FITO
GRANO (FRUMENTO) DURO	DYLAN	CO.NA.SE.
GRANO (FRUMENTO) DURO	ELIOS	GUERRESI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	ERCOLE	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) DURO	ERMOCOLLE	CO.NA.SE.
GRANO (FRUMENTO) DURO	EXELDUR	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	FABIO	SEMETRURIA
GRANO (FRUMENTO) DURO	FAUNO	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	FIORE	EUROMALTO
GRANO (FRUMENTO) DURO	FLAMINIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	FLAVIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	FORTORE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
GRANO (FRUMENTO) DURO	GARDENA	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	GARGANO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	GHIBLI	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIANNI	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIANNI	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIEMME	MALIANI
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIOTTO	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIOVE	COSEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIUSTO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	GIUSTO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	GRAZIA	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	GRECALE	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	GRECALE	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	ICARO	ENEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	IGNAZIO	ARSSA (ABRUZZO)
GRANO (FRUMENTO) DURO	IONIO	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	IRIDE	ARTIGIANSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	IRIDE	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) DURO	IRIDE	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	ITALO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	ITALO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	JANEIRO	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) DURO	KARALIS	CRAS
GRANO (FRUMENTO) DURO	KIEVLANKA	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) DURO	KRONOS	MOLINO GRASSI
GRANO (FRUMENTO) DURO	LATINO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	LATINUR	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) DURO	LESINA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	LEVANTE	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) DURO	LEVANTE	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	LIBECCIO	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	LLOYD	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	MAESTRALE	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) DURO	MAESTRALE	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	MARCO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) DURO	MATT	MOLINO GRASSI
GRANO (FRUMENTO) DURO	MERIDIANO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	MERIDIANO	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	MESSAPIA	A.R.S. SPA
GRANO (FRUMENTO) DURO	MONCAYO	SEMETRURIA
GRANO (FRUMENTO) DURO	MONGIBELLO	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
GRANO (FRUMENTO) DURO	NEFER	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) DURO	NEODUR	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	NEODUR	ARTIGIANSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	NEOLATINO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	NERONE	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	NORBA	COSEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	NORMANNO	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	OFANTO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	ORFEO	COSEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	OROBEL	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	OROBEL	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	PARSIFAL	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	PERSEO	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	PESCADOU	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) DURO	PIETRAFITTA	COSEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	PLATANI	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	PLATANI	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	PLINIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	PORTOBELLO	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	PORTORICO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	PORTORICO	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	PR22D40	PIONEER
GRANO (FRUMENTO) DURO	PR22D66	PIONEER
GRANO (FRUMENTO) DURO	PR22D78	PIONEER
GRANO (FRUMENTO) DURO	PR22D89	PIONEER
GRANO (FRUMENTO) DURO	PRECO	PIONEER
GRANO (FRUMENTO) DURO	PROMETEO	MALIANI
GRANO (FRUMENTO) DURO	PROVENZAL	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	QUADRATO	COSEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	RADIOLO	COSEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	RINGO	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) DURO	RUSTICANO	ISEA



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
GRANO (FRUMENTO) DURO	SAADI	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	SAN CARLO	MALIANI
GRANO (FRUMENTO) DURO	SANT'AGATA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	SARAGOLLA	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	SEMOLON	AGROSERVICE SPA
GRANO (FRUMENTO) DURO	SEVERO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	SFINGE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	SIMETO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	SIMETO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	SOLEX	AGRI CENTER
GRANO (FRUMENTO) DURO	SORRENTO	PIONEER
GRANO (FRUMENTO) DURO	SORRISO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	SUMMA	GIUSEPPE VOLPE
GRANO (FRUMENTO) DURO	SVEVO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) DURO	SVEVO	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) DURO	TIZIANA	CO.NA.SE.
GRANO (FRUMENTO) DURO	TORREBIANCA	COSEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	TRESOR	ISEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	TRIONFO	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	TRIPUDIO	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	TURCHESE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	ULISSE	ENEA
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALBELICE	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALERIO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALERIO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALNOVA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	VALSALSO	CALOGERO PARRINELLO
GRANO (FRUMENTO) DURO	VARANO	AGROSERVICE SPA
GRANO (FRUMENTO) DURO	VARANO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	VENDETTA	COSEME
GRANO (FRUMENTO) DURO	VENTO	AGROSERVICE SPA
GRANO (FRUMENTO) DURO	VENTO	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	VERDI	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	VERTOLA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
GRANO (FRUMENTO) DURO	VESUVIO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) DURO	VESUVIO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) DURO	VETRODUR	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	VETRODUR	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	VETTORE	CERMIS
GRANO (FRUMENTO) DURO	VINCI	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	VINCI	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) DURO	VIRGILIO	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) DURO	VIRGILIO	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) DURO	VITRICO	C.E.S.A.C./BATTLE
GRANO (FRUMENTO) DURO	VITROMAX	BATTLE
GRANO (FRUMENTO) DURO	VITRON	BATTLE

GIRASOLE

GIRASOLE - SEMI	AGRISOL	ISEA srl
GIRASOLE - SEMI	AITANA	APSOVSEMENTI
GIRASOLE - SEMI	ALIOLI	BATTLE
GIRASOLE - SEMI	ALLIANCE RM	SOC. ITALIANA SEMENTI
GIRASOLE - SEMI	AMERIL	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	ANCONA	ISEA srl
GIRASOLE - SEMI	ANTONIL	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	ARANGO	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	ARDANA PR	SYNGENTA SEEDS
GIRASOLE - SEMI	BAROLO	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	BAROLO RM	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	BELMONTE	DANISCO
GIRASOLE - SEMI	BENVENUTO	UNIVERSITA' DI PISA
GIRASOLE - SEMI	BONOLI	BATTLE
GIRASOLE - SEMI	BOOGY	SYNGENTA SEEDS
GIRASOLE - SEMI	BRIO	PADANA SEMENTI ELETTE
GIRASOLE - SEMI	CALAGEN	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	CALAGEN	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	CALISTA	APSOVSEMENTI
GIRASOLE - SEMI	CAMPERO	DANISCO
GIRASOLE - SEMI	CARLA	CEREALTOSCANA
GIRASOLE - SEMI	CARLOS	SYNGENTA SEEDS
GIRASOLE - SEMI	CARNIA	SOC. ITALIANA SEMENTI
GIRASOLE - SEMI	CORIOLIS	S.I.V.A.M.
GIRASOLE - SEMI	DYNAMIC	APSOVSEMENTI



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
GIRASOLE - SEMI	ELANSOL	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	ELIOGEN	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	ELIOGEN	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	ELOGE	VENTUROLI SEMENTI
GIRASOLE - SEMI	ELVAS	DANISCO
GIRASOLE - SEMI	FLORA	MONSANTO
GIRASOLE - SEMI	FLORALIE	MONSANTO
GIRASOLE - SEMI	FLORIGEN	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	FLORIGEN	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	FORTE	MONSANTO
GIRASOLE - SEMI	FORTE PR	MONSANTO
GIRASOLE - SEMI	GAMASOL	MONSANTO
GIRASOLE - SEMI	GARDONE	EUROAGRO
GIRASOLE - SEMI	GLORIASOL	ISEA
GIRASOLE - SEMI	GOLEADOR	ISEA
GIRASOLE - SEMI	GUIFREDDO	BATTLE
GIRASOLE - SEMI	HELIAROC	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	HELIASUN RM	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	HELIATOP	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	HERCULES	DANISCO
GIRASOLE - SEMI	HEROIC	APSOVSEMENTI
GIRASOLE - SEMI	HUGO	ISEA srl
GIRASOLE - SEMI	IBIS	ISEA srl
GIRASOLE - SEMI	IMIGEN	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	IMIGEN	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	ISAR	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	KASOL	SOC. ITALIANA SEMENTI
GIRASOLE - SEMI	KATARINA	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	KRISTAL	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	LATINO	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	LAURA	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	LAURA	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	LG 5385 PR	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	LG 5412	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	LG 5420 M	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	LG 5634	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	LG 5665 M	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	LUCIL	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	MANGO	DANISCO
GIRASOLE - SEMI	MANITOU	MAISADOUR
GIRASOLE - SEMI	MANOLA	CEREALTOSCANA
GIRASOLE - SEMI	MARKO	SYNGENTA SEEDS
GIRASOLE - SEMI	MARQUIS	ISTA
GIRASOLE - SEMI	MARVIC	S.I.V.A.M.
GIRASOLE - SEMI	MAS 97A	MAISADOUR
GIRASOLE - SEMI	MEGASUN	SOC. ITALIANA SEMENTI
GIRASOLE - SEMI	MICA	APSOVSEMENTI
GIRASOLE - SEMI	MICHEL	ISEA srl
GIRASOLE - SEMI	MISTRAL	ISEA srl
GIRASOLE - SEMI	MONTERO	DANISCO
GIRASOLE - SEMI	MONTIJO	DANISCO
GIRASOLE - SEMI	MULTISOL	ISEA srl
GIRASOLE - SEMI	OLA	APSOVSEMENTI
GIRASOLE - SEMI	OLEKO	SYNGENTA SEEDS
GIRASOLE - SEMI	OLSAVIL	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	OLSTARIL	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	PABLO	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	PANTER	ISEA
GIRASOLE - SEMI	PAOLA	CEREALTOSCANA
GIRASOLE - SEMI	PELIKAN	ISEA srl
GIRASOLE - SEMI	PERCEVAL	SEMFOR
GIRASOLE - SEMI	PICASSO	PADANA SEMENTI ELETTE
GIRASOLE - SEMI	PIPONERO	BATTLE
GIRASOLE - SEMI	PR63A82	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	PR63A82 BIO	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	PR63A90	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	PR63A90 BIO	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	PR64A30	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	PR64A63	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	PR64A83	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	PR64B24	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	PR64H41	PIONEER
GIRASOLE - SEMI	PR64H61	PIONEER



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
GIRASOLE - SEMI	PRIMAGEN	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	PRIMEX	ISEA
GIRASOLE - SEMI	PRIMULA	SOC. ITALIANA SEMENTI
GIRASOLE - SEMI	PRINCE	MAISADOUR
GIRASOLE - SEMI	PROLEIC 204	SOC. ITALIANA SEMENTI
GIRASOLE - SEMI	PUNCH	MAISADOUR
GIRASOLE - SEMI	RANGER	VENTUROLI SEMENTI
GIRASOLE - SEMI	REACTOR	MAISADOUR
GIRASOLE - SEMI	RITHMY	S.I.V.A.M.
GIRASOLE - SEMI	SAMBASOL	MONSANTO
GIRASOLE - SEMI	SANBRO	SYNGENTA SEEDS
GIRASOLE - SEMI	SANBRO MR	SYNGENTA SEEDS
GIRASOLE - SEMI	SANNORA	MAISADOUR
GIRASOLE - SEMI	SARITA	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	SIRMIONE	EUROAGRO
GIRASOLE - SEMI	SOLEADO	ISEA srl
GIRASOLE - SEMI	SOLEGEN	EUROGEN
GIRASOLE - SEMI	SOLVIDA	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	SOMBRERO	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	SPIROU	MAISADOUR
GIRASOLE - SEMI	STARSOL	ISEA
GIRASOLE - SEMI	SUPER 25	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	SUPERAL	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	SUPERSOL	ISEA srl
GIRASOLE - SEMI	SWEET	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	TELLIA	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	TENOR	SYNGENTA SEEDS
GIRASOLE - SEMI	TREGOR	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	TRISUN 860	LIMAGRAIN
GIRASOLE - SEMI	TROMBA	BATTLE
GIRASOLE - SEMI	TUSCANIA	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	TUSCANIA RM	KWS ITALIA
GIRASOLE - SEMI	VIDOC	MAISADOUR
GIRASOLE - SEMI	VIVIANA	MAISADOUR
COLZA - RAVIZZONE		
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	ABILITY	SEMFOR
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	BAMBIN	FLORISEM
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	BELCANTO	FLORISEM
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	CERES	MORETTI F.LLI
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	COMET	MORETTI F.LLI
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	CROSS	FLORISEM
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	DUBLA	MORETTI F.LLI
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	FURAX NOVA	SEMFOR
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	LICONDOR	SOC. ITALIANA SEMENTI
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	LION	SEMFOR
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	LIPRIMA	SOC. ITALIANA SEMENTI
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	MASKOT	MORETTI F.LLI
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	MILENA	KWS ITALIA
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	PLENTY	KWS ITALIA
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	PLUTO	SOC. ITALIANA SEMENTI
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	PR46W31	PIONEER
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	SAMOURAI	FLORISEM
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	SAMOURAI	SOC. ITALIANA SEMENTI
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	SATURNIN	FLORISEM
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	SPONSOR	MORETTI F.LLI
COLZA E RAVIZZONE - SEMI	STEGO	PADANA SEMENTI ELETTE
FARRO		
FARRO	DAVIDE	AGROSERVICE SPA
FARRO	PADRE PIO	AGROSERVICE SPA
PISELLO		
PISELLI ALLO STATO SECCO	ALEMBO	SEMFOR
PISELLI ALLO STATO SECCO	ALLIANCE	SEMFOR
PISELLI ALLO STATO SECCO	AMICAL	PADANA SEMENTI ELETTE
PISELLI ALLO STATO SECCO	ARAVIS	AGROSERVICE SPA
PISELLI ALLO STATO SECCO	ARAVIS	DANISCO
PISELLI ALLO STATO SECCO	ARTHUR	ISTA
PISELLI ALLO STATO SECCO	ATHOS	LIMAGRAIN
PISELLI ALLO STATO SECCO	ATHOS	SEMFOR
PISELLI ALLO STATO SECCO	ATTIKA	ARTIGIANSEMENTI
PISELLI ALLO STATO SECCO	ATTIKA	LIMAGRAIN



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
PISELLI ALLO STATO SECCO	BACCARA'	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	BADMINTON	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	CALAO	ISTA
PISELLI ALLO STATO SECCO	CARTOUCHE	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	CHAMBORD	KWS ITALIA
PISELLI ALLO STATO SECCO	CHEYENNE	APSOVSEMENTI
PISELLI ALLO STATO SECCO	CLASSIC	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
PISELLI ALLO STATO SECCO	CORALLO	IST. COLTURE INDUSTRIALI BO
PISELLI ALLO STATO SECCO	CORALLO	SOC. ITALIANA SEMENTI
PISELLI ALLO STATO SECCO	DOLMEN	APSOVSEMENTI
PISELLI ALLO STATO SECCO	DOVE	APSOVSEMENTI
PISELLI ALLO STATO SECCO	DOVE	SEMFOR
PISELLI ALLO STATO SECCO	EIFFEL	AGROSERVICE SPA
PISELLI ALLO STATO SECCO	HARDY	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	IDEAL	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	IDEAL	SOC. ITALIANA SEMENTI
PISELLI ALLO STATO SECCO	INTEGRA	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
PISELLI ALLO STATO SECCO	JAVLO	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	METAXA	APSOVSEMENTI
PISELLI ALLO STATO SECCO	METAXA	SEMFOR
PISELLI ALLO STATO SECCO	PACIFIC	KWS ITALIA
PISELLI ALLO STATO SECCO	PACTOL	KWS ITALIA
PISELLI ALLO STATO SECCO	PEPONE	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	PIANELLO	ISEA srl
PISELLI ALLO STATO SECCO	PRELUDE	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	ROYAL	SEMFOR
PISELLI ALLO STATO SECCO	SANTANA	KWS ITALIA
PISELLI ALLO STATO SECCO	SPELEO	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	SPELEO	SOC. ITALIANA SEMENTI
PISELLI ALLO STATO SECCO	SPIRALE	APSOVSEMENTI
PISELLI ALLO STATO SECCO	STARTER	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	SYDNEY	FLORISEM
PISELLI ALLO STATO SECCO	TOKYO	FLORISEM
CANAPA		
CANAPA	CARMAGNOLA	IST. COLTURE INDUSTRIALI BO
CANAPA	CHAMAELEON	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
CANAPA	CS	IST. COLTURE INDUSTRIALI BO
CANAPA	FELINA	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
CANAPA	FIBRANOVA	IST. COLTURE INDUSTRIALI BO
CANAPA	FUTURA 75	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
TRITICALE		
TRITICALE	AGRANO	SOC. ITALIANA SEMENTI
TRITICALE	BENETTO	SEMFOR
TRITICALE	BIENVENU	SEMFOR
TRITICALE	CATRIA	ISEA
TRITICALE	CUME	FLORISEM
TRITICALE	CUME	SOC. ITALIANA SEMENTI
TRITICALE	HERCULEX	VALLE AGRICOLA
TRITICALE	LUGANO	SOC. ITALIANA SEMENTI
TRITICALE	MAGISTRAL	APSOVSEMENTI
TRITICALE	MISIONERO	SEMILLAS FITO
TRITICALE	MIZAR	ENA
TRITICALE	NOE'	APSOVSEMENTI
TRITICALE	OCEANIA	APSOVSEMENTI
TRITICALE	OCEANIA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
TRITICALE	PARTOUT	UNISIGMA / BERTONE
TRITICALE	PASSUS	PADANA SEMENTI ELETTE
TRITICALE	REX	VALLE AGRICOLA
TRITICALE	RIGEL	ENEA
TRITICALE	RIGEL	ISEA
TRITICALE	SCUDO	EUROGEN
TRITICALE	SCUDO	EUROGEN
TRITICALE	TALENTRO	PADANA SEMENTI ELETTE
TRITICALE	TICINO	ISTA
TRITICALE	TICINO	SOC. ITALIANA SEMENTI
TRITICALE	TIMBO	SOC. ITALIANA SEMENTI
TRITICALE	TITANIA	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
TRITICALE	TREMPLIN	FLORISEM
TRITICALE	TRICA	SOC. ITALIANA SEMENTI
TRITICALE	TRICOLOR	FLORISEM
TRITICALE	TRIMARAN	AGROSERVICE SPA



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
TRITICALE	TRIMARAN	FLORISEM
TRITICALE	TRIMOUR	FLORISEM
TRITICALE	TRISKELL	FLORISEM
TRITICALE	TRITANO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
TRITICALE	VITALIS	SEMFOR
TRITICALE	WILFRIED	S.I.V.A.M.
AVENA		
AVENA - DA GRANELLA	ALCUDIA	FLORISEM
AVENA - DA GRANELLA	ARGENTINA	SOC. ITALIANA SEMENTI
AVENA - DA GRANELLA	AUTEUIL	FLORISEM
AVENA - DA GRANELLA	AVA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
AVENA - DA GRANELLA	BIONDA	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
AVENA - DA GRANELLA	BIONDA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
AVENA - DA GRANELLA	CANELLE	FLORISEM
AVENA - DA GRANELLA	CHAMBORD	FLORISEM
AVENA - DA GRANELLA	CHARMING	FLORISEM
AVENA - DA GRANELLA	COSAQUE	FLORISEM
AVENA - DA GRANELLA	DAKAR	SEMFOR
AVENA - DA GRANELLA	DONATA	SOC. ITALIANA SEMENTI
AVENA - DA GRANELLA	EVORA	FLORISEM
AVENA - DA GRANELLA	FLAVIA	ISEA
AVENA - DA GRANELLA	FULVIA	ISEA
AVENA - DA GRANELLA	GENZIANA	APSOVSEMENTI
AVENA - DA GRANELLA	GENZIANA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
AVENA - DA GRANELLA	HAMEL	FLORISEM
AVENA - DA GRANELLA	MARISA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
AVENA - DA GRANELLA	NIGRA	ISEA
AVENA - DA GRANELLA	OMBRONE	SOC. ITALIANA SEMENTI
AVENA - DA GRANELLA	OURASI	ISTA
AVENA - DA GRANELLA	PERONA	SOC. ITALIANA SEMENTI
AVENA - DA GRANELLA	PONCHO	S.I.V.A.M.
AVENA - DA GRANELLA	PREVISION	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
AVENA - DA GRANELLA	PREVISION	SEMFOR
AVENA - DA GRANELLA	PRIMULA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
AVENA - DA GRANELLA	PRIMULA	PRO.SE.ME.
AVENA - DA GRANELLA	PRIMULA	PROSEME-FONDAZIONE MORANDO BOLOGNINI
AVENA - DA GRANELLA	RANCH	S.I.V.A.M.
AVENA - DA GRANELLA	ROGAR 8	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
AVENA - DA GRANELLA	SONAR	EUROGEN
AVENA - DA GRANELLA	TEO BD40	APSOVSEMENTI
AVENA - DA GRANELLA	TEO BD40	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
AVENA - DA GRANELLA	TROPICALE	S.I.V.A.M.
AVENA - DA GRANELLA	WINNIPEG	ISTA
FAVINO		
FAVE E FAVETTE	AURORA	MORETTI F.LLI
FAVE E FAVETTE	CASTEL	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
FAVE E FAVETTE	CHIARO DI TORRE LAMA	AGROSERVICE SPA
FAVE E FAVETTE	COLLEAMENO	ISEA
FAVE E FAVETTE	DIVA	APSOVSEMENTI
FAVE E FAVETTE	DIVINE	APSOVSEMENTI
FAVE E FAVETTE	ENRICO	AGROSERVICE SPA
FAVE E FAVETTE	ESPRESSO	FLORISEM
FAVE E FAVETTE	IRENA	APSOVSEMENTI
FAVE E FAVETTE	IRENA	SEMFOR
FAVE E FAVETTE	LADY	FLORISEM
FAVE E FAVETTE	MARCEL	FLORISEM
FAVE E FAVETTE	MARS	DANISCO
FAVE E FAVETTE	MARS	AGROSERVICE SPA
FAVE E FAVETTE	MAYA	FLORISEM
FAVE E FAVETTE	MELI	FLORISEM
FAVE E FAVETTE	MERKUR	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
FAVE E FAVETTE	POLO	SOC. ITALIANA SEMENTI
FAVE E FAVETTE	PROTHABAT 69	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
FAVE E FAVETTE	PROTHABON 101	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
FAVE E FAVETTE	RUMBO	SEMILLAS FITO
FAVE E FAVETTE	RUTABON	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
FAVE E FAVETTE	SCURO DI TORRE LAMA	AGROSERVICE SPA
FAVE E FAVETTE	SICANIA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
FAVE E FAVETTE	SICILIA	EUROGEN
FAVE E FAVETTE	SICILIA	PROSEME
FAVE E FAVETTE	SIKELIA	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
FAVE E FAVETTE	VESUVIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
FAVE E FAVETTE	VULCAIN	FLORISEM
FRUMENTO TENERO		
GRANO (FRUMENTO) TENERO	A416	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	A416	MOSCONI CESARE E GIORGIO
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ABATE	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ABATE	PROSEME
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ABBONDANZA	A.R.S. SPA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	AFRICA	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	AGADIR	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ALBACHIARA	CO.NA.SE.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ALCIONE	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ALCIONE	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	AMAROK	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ANAPO	EUROGEN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ANAPO	PROSEME
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ANDALOU	ISTA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	APACHE	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	APACHE	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	APOTEOSI	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	AQUESIO	EUROMALTO
GRANO (FRUMENTO) TENERO	AQUILEJA	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ARTICO	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ASTER	VALLE AGRICOLA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	AUBUSSON	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	AURELIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	AVORIO	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BARRA	ISEA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BELFIORE	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BELFIORE	PRODUTTORI SEMENTI VERONA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BILANCIA	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BISQUIT	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BLASCO	CO.NA.SE.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BOKARO	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BOLERO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BOLERO	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BOLOGNA	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BOLOGNA	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BONPAIN	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BOTTICELLI	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BRAMANTE	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	BUON PASTOR	MALIANI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	CAMBIO	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	CARISMA	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	CATALAN	ISTA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	CENTAURO	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	CENTRO	PRODUTTORI SEMENTI VERONA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	CHIARANO	PRODUTTORI SEMENTI VERONA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	COLFIORITO	ISEA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	COLLEDORO	ISEA srl
GRANO (FRUMENTO) TENERO	COLLEROSSO	ISEA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	COPERNICO	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	CRAKLIN	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	DINOSOR	UNISIGMA / BERTONE
GRANO (FRUMENTO) TENERO	EGIZIO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ENESCO	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	EPICO	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	EQUILIBRE	ADAGLIO SEMENTI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ESPERIA	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ESPERIA	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ETECHO	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	EUREKA	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	EXOTIC	ISTA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	FIOTTO	AGROSERVICE
GRANO (FRUMENTO) TENERO	FRANCIA	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	FRANCIA	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	FRECCIA	GIORDANI GUIDO
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GEMINI	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GENERALE	CO.NA.SE.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GENIO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GENIO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GENOA	AGROSERVICE



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GEPPETTO	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GERONIMO	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GIAVA	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GOLIA	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GRANBEL	GIORDANI GUIDO
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GREINA	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GUADALUPE	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GUADALUPE	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GUADALUPE	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GUARNI'	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	GUARNI'	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ISENGRAIN	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ISENGRAIN	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ISIDOR	UNISIGMA / BERTONE
GRANO (FRUMENTO) TENERO	KALANGO	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	LEVIS	VALLE AGRICOLA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	LIBELLULA	ISTITUTO "N. STRAMPELLI"
GRANO (FRUMENTO) TENERO	LIBRA	ISEA srl
GRANO (FRUMENTO) TENERO	LIPPO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	LOMA	ISEA srl
GRANO (FRUMENTO) TENERO	MANITAL	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	MARVAO	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	MEC	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	MESSAGER	ADAGLIO SEMENTI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	MIETI	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	MOL	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	NOBEL	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	NOMADE	CO.NA.SE.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ODERZO	PRODUTTORI SEMENTI VERONA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ORSO	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PADERNO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PADUS	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PALESIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PALLADIO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PANDAS	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PANDAS	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PARADIS	ADAGLIO SEMENTI S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PASCAL	AGROSERVICE SPA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	POMPEI	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	POSITANO	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	POSITANO	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PR22R58	PIONEER
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PROFETA	EUROMALTO
GRANO (FRUMENTO) TENERO	PROVINCIALE	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	QUALITY	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	QUATUOR	UNISIGMA / BERTONE
GRANO (FRUMENTO) TENERO	RANDA	AGROSERVICE SPA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	RAVENNA	GIORDANI GUIDO
GRANO (FRUMENTO) TENERO	RAVENNA	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	RIO	LUGANO LEONARDO S.R.L.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	RODRIGO	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SAGITTARIO	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SALGEMMA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SALMONE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SALVIA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SANGIACOMO	MALIANI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SAVIO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SERIO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SERIO	PRO.SE.ME.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SERPICO	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SIBILLA	CERMIS
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SIRMIONE	ISEA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SOISSONS	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SOISSONS	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SPONSOR	UNISIGMA / BERTONE
GRANO (FRUMENTO) TENERO	SPRINT	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	TAYLOR	VALLE AGRICOLA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	TAYLOR	C.E.S.A.C.
GRANO (FRUMENTO) TENERO	TAYLOR	LIMAGRAIN
GRANO (FRUMENTO) TENERO	TIBET	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	TIBET	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	TREMIE	APSOVSEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	TREMIE	FLORISEM



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
GRANO (FRUMENTO) TENERO	TRISO	SEMFOR
GRANO (FRUMENTO) TENERO	TROFEO	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	VAIOLET	SEMENTI SAMOGGIA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	VALORIS	FLORISEM
GRANO (FRUMENTO) TENERO	VEDA	ISEA srl
GRANO (FRUMENTO) TENERO	VERONESE	PRODUTTORI SEMENTI VERONA
GRANO (FRUMENTO) TENERO	VITTORIO	ISEA srl
GRANO (FRUMENTO) TENERO	VTA7109	SOC. ITALIANA SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	VTA7109	VENTUROLI SEMENTI
GRANO (FRUMENTO) TENERO	ZENA	CO.NA.SE.
GRANO SARACENO		
GRANO SARACENO	LA HARPE	SEMFOR
LINO		
LINO - SEMI	HIVERNAL	SEMFOR
LINO - SEMI	OURAL	SEMFOR
LUPINO		
LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI	AMIGA	FLORISEM
LUPINI - SEMI DI LUPINI DOLCI	LUXE	SEMFOR
SEGALE		
SEGALE	BALISTIC	KWS ITALIA
SEGALE	BORN	SEMFOR
SEGALE	EVOLO	KWS ITALIA
SEGALE	FASTO	SOC. ITALIANA SEMENTI
SEGALE	FORESTAL	SEMFOR
SEGALE	HALO	SOC. ITALIANA SEMENTI
SEGALE	LPG05	KWS ITALIA
SEGALE	LPH72	KWS ITALIA
SEGALE	LPH74	KWS ITALIA
SEGALE	LPH76	KWS ITALIA
SEGALE	LPH78	KWS ITALIA
SEGALE	LPH80	KWS ITALIA
SEGALE	LPH82	KWS ITALIA
SEGALE	LPH84	KWS ITALIA
SEGALE	LPH85	KWS ITALIA
SEGALE	LPH86	KWS ITALIA
SEGALE	LPH87	KWS ITALIA
SEGALE	LPP03	KWS ITALIA
SEGALE	NIKITA	KWS ITALIA
SEGALE	PICASSO	KWS ITALIA
SEGALE	POLLINO	KWS ITALIA
SEGALE	PRIMIZIA	CONSORZIO AGRARIO CREMONA
SEGALE	PROTECTOR	S.I.V.A.M.
SEGALE	RECRUT	ISTA
SEGALE	RECRUT	KWS ITALIA
SEGALE	VISELLO	KWS ITALIA
SEGALE	VITALIO	KWS ITALIA
SEGALE	VITALLO	KWS ITALIA
SEGALE	WIANDI	KWS ITALIA
SORGO DA GRANELLA		
SORGO DA GRANELLA	ALFA	LIMAGRAIN
SORGO DA GRANELLA	ARAKAN	SEMFOR
SORGO DA GRANELLA	ARALBA	VENTUROLI SEMENTI
SORGO DA GRANELLA	ARDITO	VENTUROLI SEMENTI
SORGO DA GRANELLA	ARMONIA	VENTUROLI SEMENTI
SORGO DA GRANELLA	ARSENIO	VENTUROLI SEMENTI
SORGO DA GRANELLA	ARTABAN	SEMFOR
SORGO DA GRANELLA	ASCOLI	CEREALTOSCANA
SORGO DA GRANELLA	ASCOLI	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
SORGO DA GRANELLA	BRENUS	SYNGENTA SEEDS
SORGO DA GRANELLA	CLASSUS	SYNGENTA SEEDS
SORGO DA GRANELLA	COSMOSOL	PIONEER
SORGO DA GRANELLA	DK34	MONSANTO
SORGO DA GRANELLA	FANO	CEREALTOSCANA
SORGO DA GRANELLA	FANO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
SORGO DA GRANELLA	FAVORIT	LIMAGRAIN
SORGO DA GRANELLA	FAVORITE	S.I.V.A.M.
SORGO DA GRANELLA	GRASS II	CEREALTOSCANA



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
SORGO DA GRANELLA	GRAZER N	MONSANTO
SORGO DA GRANELLA	ISIDE	SOC. ITALIANA SEMENTI
SORGO DA GRANELLA	KALBLANC	MONSANTO
SORGO DA GRANELLA	KINGGO	MONSANTO
SORGO DA GRANELLA	MARKUS	SYNGENTA SEEDS
SORGO DA GRANELLA	NICOL	PIONEER
SORGO DA GRANELLA	OSIRIDE	SOC. ITALIANA SEMENTI
SORGO DA GRANELLA	PIPER	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
SORGO DA GRANELLA	P8500	PIONEER
SORGO DA GRANELLA	PR88Y20	PIONEER
SORGO DA GRANELLA	QUEYRAS	SOC. ITALIANA SEMENTI
SORGO DA GRANELLA	REGULUS	LIMAGRAIN
SORGO DA GRANELLA	TAXUS	SYNGENTA SEEDS
SORGO DA GRANELLA	VANOISE	APSOVSEMENTI
SORGO DA GRANELLA	VELOX	LIMAGRAIN
SORGO DA GRANELLA	VIVARAIS	SOC. ITALIANA SEMENTI
SPELTA		
SPELTA	POEME	SEMFOR
ORZO		
ORZO	ACROBAT	FLORISEM
ORZO	ADONIS	ARTIGIANSEMENTI
ORZO	ADONIS	LIMAGRAIN
ORZO	AIACE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	AIACE	PRO.SE.ME.
ORZO	AIACE	PROSEME- FONDAZIONE MORANDO BOLOGNINI
ORZO	AIRONE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	ALADIN	FLORISEM
ORZO	ALCE	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	ALDEBARAN	APSOVSEMENTI
ORZO	ALDEBARAN	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	ALFEO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	ALISEO	ARTIGIANSEMENTI
ORZO	ALISEO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
ORZO	ALISEO	PRO.SE.ME.
ORZO	ALISEO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	ALISEO	PROSEME
ORZO	ALISEO	PROSEME
ORZO	AMILLIS	LIMAGRAIN
ORZO	AMOROSA	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	ARDA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	ARIANNA	ISEA
ORZO	ASSO	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
ORZO	ASSO	SOC. PRODUTTORI SEMENTI S.P.A.
ORZO	AVILLA	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	BALDA	APSOVSEMENTI
ORZO	BALKAN	LIMAGRAIN
ORZO	BARAKA	ARTIGIANSEMENTI
ORZO	BARAKA	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
ORZO	BARAKA	FLORISEM
ORZO	BOREALE	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	BRAEMAR	EUROMALTO
ORZO	CADIX	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	CALGARY	FLORISEM
ORZO	CHAMPIE	FLORISEM
ORZO	CHOPIN	FLORISEM
ORZO	DASIO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	DIADEM	FLORISEM
ORZO	DIGERSANO	CERMIS
ORZO	DIOMEDE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	DOLMEN	ISTA
ORZO	DUCHESS	S.I.V.A.M.
ORZO	EMILIA	VENTUROLI SEMENTI
ORZO	ESTEREL	VENTUROLI SEMENTI
ORZO	ESTIVAL	ADAGLIO SEMENTI S.R.L.
ORZO	EUNOVA	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	EVEREST	APSOVSEMENTI
ORZO	EXPRESS	FLORISEM
ORZO	EXPRESS	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	EXTASE	ADAGLIO SEMENTI S.R.L.
ORZO	FABULIS	ISTA
ORZO	FEDERAL	SOC. ITALIANA SEMENTI



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
ORZO	FEDERAL	VENTUROLI SEMENTI
ORZO	FJORD	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	FOUGA	FLORISEM
ORZO	GAELIC	FLORISEM
ORZO	GAIANO	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	GOTIC	FLORISEM
ORZO	GOTIC	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	HISPANIC	FLORISEM
ORZO	ISTOS	FLORISEM
ORZO	JAIDOR	APSOVSEMENTI
ORZO	KELIBIA	LIMAGRAIN
ORZO	KETOS	LIMAGRAIN
ORZO	LESLIE	FLORISEM
ORZO	LUTECE	FLORISEM
ORZO	MACAW	FLORISEM
ORZO	MADISON	UNISIGMA / BERTONE
ORZO	MAESTRIA	UNISIGMA / BERTONE
ORZO	MAGGIODORO	CERMIS
ORZO	MAJESTIC	UNISIGMA / BERTONE
ORZO	MANUREVA	UNISIGMA / BERTONE
ORZO	MARADO	FLORISEM
ORZO	MARJORIE	FLORISEM
ORZO	MARJORIE	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	MATESCA	UNISIGMA / BERTONE
ORZO	MATTINA	APSOVSEMENTI
ORZO	MATTINA	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
ORZO	MOULTO	FLORISEM
ORZO	MURCIE	FLORISEM
ORZO	NATUREL	FLORISEM
ORZO	NIKEL	FLORISEM
ORZO	NIKEL	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	NINFA	APSOVSEMENTI
ORZO	NINFA	FLORISEM
ORZO	NURE	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
ORZO	NURE	PRO.SE.ME.
ORZO	NURE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	NURE	PROSEME
ORZO	NURE BIO	ARTIGIANSEMENTI
ORZO	OLERON	VENTUROLI SEMENTI
ORZO	ORCHIDEA	EUROMALTO
ORZO	OREGON	VALLE AGRICOLA
ORZO	ORELIE	VALLE AGRICOLA
ORZO	ORESTE	VALLE AGRICOLA
ORZO	ORNELLA	S.I.V.A.M.
ORZO	OTIS	EUROMALTO
ORZO	PASSPORT	S.I.V.A.M.
ORZO	PATTYAN	EUROGEN
ORZO	PATTYAN	EUROGEN
ORZO	PILASTRO	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	PLAISANT	APSOVSEMENTI
ORZO	PONENTE	PRO.SE.ME.
ORZO	PONENTE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	PONENTE	PROSEME- FONDAZIONE MORANDO BOLOGNINI
ORZO	PRESTIGE	FLORISEM
ORZO	PRIORA	CERMIS
ORZO	PRIORA	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	PROSA	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	REGINA	VENTUROLI SEMENTI
ORZO	RONDO	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	SCARLETT	EUROMALTO
ORZO	SCARLETT	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	SCARLETT	UNISIGMA / BERTONE
ORZO	SCIROCCO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	SCIROCCO	S.I.V.A.M.
ORZO	SEBASTIAN	UNISIGMA / BERTONE
ORZO	SEDUCTION	ADAGLIO SEMENTI S.R.L.
ORZO	SERENO	GUERRESI SEMENTI
ORZO	SIBERIA	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	SIBERIA	VENTUROLI SEMENTI
ORZO	SIXTINE	S.I.V.A.M.
ORZO	SONORA	LIMAGRAIN
ORZO	TAZIO	GUERRESI SEMENTI
ORZO	TEA	ISEA



DOMANDA UNICA 2006
Elenco delle varietà non OGM ammesse all'aiuto supplementare Art. 69

DESTINAZIONE PRODUTTIVA	VARIETA' / USO	DITTA SEMENTIERA/COSTITUTORE
A	B	C
ORZO	TELEX	ISTA
ORZO	TIDONE	PRO.SE.ME.
ORZO	TIDONE	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	TIDONE	PROSEME
ORZO	TIPO	AGROSERVICE SPA
ORZO	TRASIMENO	ARTIGIANSEMENTI
ORZO	TUNIKA	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	VARENNE	SOC. ITALIANA SEMENTI
ORZO	VEGA	COMPAGNIA GENERALE SERVIZI S.R.L.
ORZO	VEGA	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
ORZO	VERTICALE	FLORISEM
ORZO	VERTIGE	FLORISEM
ORZO	VODKA	FLORISEM
ORZO	ZACINTO	IST. SPERIM. CEREALICOLTURA
	MIGLIO	
MIGLIO	PP102M	SEMFOR